



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI**  
**UFFICIO DI PRESIDENZA**

Rif. Prot. 1027-I/2020

Napoli, 10 novembre 2020

**OGGETTO:** Linee guida per la gestione dell'amministrazione di beni sequestrati e confiscati presso la sezione GIP/GUP.

Al Sig. Presidente del Consiglio  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
Esperti Contabili di Napoli

Trasmetto, per l'opportuna conoscenza e per le valutazioni di propria competenza, le linee guida indicate in oggetto.

Cordiali saluti.

Il/Presidente del Tribunale  
dr.ssa Elisabetta Garzo

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili del Tribunale di Napoli

**PROT. 0012373/E/PM/AF**

Del 11/11/2020 ODCEC



TRIBUNALE DI NAPOLI-SEZIONE GIP  
Prot. Nr. 820 del 3 NOV 2020



TRIBUNALE DI NAPOLI  
Sezione del giudice per le indagini preliminari  
Il presidente

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Oggetto: linee guida per la gestione dell'amministrazione di beni sequestrati e confiscati presso la sezione GIP/GUP.

Trasmetto, per opportuna conoscenza, ed eventuale condivisione, le linee guida elaborate all'interno della sezione GIP/GUP con il coordinamento del presidente aggiunto dr.ssa Iaselli e della sottoscritta.

Salvo diverso avviso della SV provvederemo a diffondere le stesse ai magistrati della sezione ed a comunicarle per conoscenza anche al Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti ed al Consiglio dell'ordine degli avvocati.

Ringrazio e porgo ossequi

Napoli 3 novembre 2020

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE GIP  
*dott.ssa Giovanna Ceppaluni*

## LINEE GUIDA PER LE AMMINISTRAZIONI GIUDIZIARIE

### Ambito di applicazione

L'attuale formulazione dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. comporta che:

- le norme sulla nomina dell'amministratore giudiziario e sulla gestione (Libro I Titolo III DPR 159/11 artt. 35 – 51 bis) si applicano a tutti i sequestri preventivi;

- le norme sulla tutela dei terzi ((Libro I Titolo IV DPR 159/11 artt. 52 - 65) si applicano

- ai sequestri disposti per i reati di cui al comma 3 bis dell'art 51 c.p.p.;
- ai sequestri finalizzati alla confisca, siano essi disposti ai sensi dell'art. 321, comma 2 c.p.p. o dell'art. 240 bis c.p.

A tutela dei terzi negli altri sequestri è previsto che intervengano nel processo di merito;

- le norme che riguardano i rapporti con l'Agenzia e la destinazione dei beni si applicano a:

- sequestri disposti ex art. 240 bis c.p. (restano esclusi i sequestri ex art. 321 c.p.p.)
- sequestri disposti per i reati di cui al comma 3 bis dell'art. 51 c.p.p.

Solo in questi casi vanno fatte le comunicazioni in relazione alle diverse fasi della gestione e vanno trasmessi gli atti per competenza dopo la confisca disposta in appello.

Sul punto è intervenuta la Suprema Corte (Sez. III, sentenza 40394/19) chiarendo che l'applicazione delle norme del Codice Antimafia (CAM) di per sé non implica la competenza dell'Agenzia Nazionale prevista solo per alcune specifiche ipotesi.

Ciò significa che per reati che non rientrano nelle ipotesi sopra indicate (si pensi ai sequestri per equivalente nei reati tributari):

- la gestione spetta all'amministratore giudiziario ed al giudice sino alla confisca definitiva;
- non va effettuata alcuna comunicazione all'Agenzia Nazionale che rimane del tutto estranea;
- in caso di confisca definitiva il fascicolo della gestione non deve essere inviato all'Agenzia, bensì trasmesso al PM presso il giudice della esecuzione, affinché si possa provvedere agli adempimenti in fase di esecuzione.

### La nomina dell'amministratore

Le regole sono quelle dettate dall'art. 35 Codice Antimafia (CAM).

La nomina va effettuata "con il provvedimento con il quale dispone il sequestro" (comma 1)

Naturalmente, tale disposizione va letta con l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. che impone la nomina di un amministratore giudiziario solo nel caso in cui siano sottoposti a sequestro beni che richiedono una amministrazione (aziende, quote societarie, immobili da mettere a reddito, strumenti finanziari).

Non vi è quindi necessità di nominare un amministratore se si tratta di somme di danaro, di immobili abusivi (per i quali va nominato un custode), di beni mobili registrati da affidare in custodia.

Ciò significa che non va indicato con il decreto di sequestro l'amministratore nei casi in cui il sequestro abbia ad oggetto somme di danaro e solo in via subordinata, per equivalente, beni corrispondenti al valore della somma da sequestrare (ad esempio sequestro preventivo in materia tributaria o in materia di reati contro la PA).

In quest'ultimo caso si deve attendere l'esecuzione, perché potrebbero non esserci beni da amministrare.

Magari si potrebbe inserire nel decreto la dizione "Si riserva la nomina dell'amministratore all'esito della esecuzione, qualora si proceda al sequestro per equivalente di beni da gestire".

E' bene sottolineare che la esecuzione compete alla PG delegata e non all'amministratore.

Sempre secondo l'art. 35 CAM "L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione".

Il decreto ministeriale con il quale i suddetti criteri devono essere individuati non risulta ancora emanato, ma i principi fissati sono di immediata applicazione.

Invero, il legislatore si è proposto di garantire:

- il massimo impegno dell'amministratore che non può gestire contemporaneamente più incarichi in maniera efficiente. Difatti deve tenersi conto "del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre";
- la rotazione degli incarichi evitando di creare situazioni di monopolio;
- la necessità di specifica competenza. Difatti al comma 2 bis è previsto che "L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari".

Inoltre ai sensi dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p. la custodia dei beni può essere affidata a soggetti diversi dagli iscritti all'Albo qualora lo richiedano specifiche necessità

Al fine di garantire il rispetto dei suddetti criteri ed assicurare uniformità, secondo le direttive impartite dal Presidente della Sezione GIP, la nomina dell'amministratore giudiziario deve

avvenire previa consultazione del Presidente aggiunto o, in caso di assenza di quest'ultimo, del medesimo Presidente.

In assenza del decreto ministeriale, si è convenuto di tener conto quale criterio generale di massima dell'anzianità di iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari con i seguenti correttivi:

- essendo l'Albo riferito a tutto il territorio nazionale, sono stati estrapolati i nominativi degli amministratori che operano nella Regione Campania e, in un'ottica di semplificazione, in assenza di incompatibilità, si nominano amministratori che abbiano lo studio nel comune in cui si trovano i beni o in un comune vicino;
- ove il giudice segnali la necessità di specifiche competenze si tiene conto delle precedenti esperienze degli amministratori (valutate sempre secondo l'ordine di iscrizione) quali risultano dal curriculum allegato. A tal fine si è richiesto agli amministratori, che hanno esplicitamente dato la loro disponibilità per un incarico, di produrre documentazione più dettagliata e specifica sulla loro competenza particolare in modo da poterne tener conto. Si procederà, per estendere la comunicazione a tutti gli iscritti all'Albo, quanto meno della Regione Campania, ad attivare contatti con gli ordini professionali locali;
- se il sequestro è in estensione di un precedente sequestro naturalmente può essere nominato il medesimo amministratore già in carica.

In teoria (comma 2 ter art. 35 CAM) potrebbe essere nominato amministratore un dipendente dell'Agenzia Nazionale BBCCSS che avrebbe diritto solo al rimborso spese, ma l'Agenzia ha comunicato che allo stato per carenza di personale non può fornire tale servizio.

L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato nel quale si indica il numero di iscrizione all'Albo e la specifica competenza (ove richiesta).

Prima di procedere alla nomina formale è opportuno contattare il professionista per verificare subito:

- se è disposto a svolgere l'attività di amministratore (molti sono iscritti ma poi si sono trasferiti o svolgono attività incompatibili);
- se e quali incarichi analoghi abbia in corso, anche conferiti da altra autorità giudiziaria (non può superare i tre incarichi);
- se versi in una situazione di incompatibilità ambientale per essere legato da rapporti di parentela o amicizia con uno dei magistrati del Tribunale di Napoli (comma 4 bis art. 35 prevede incompatibilità per "parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione").

Tale interlocuzione informale non esime l'amministratore dall'obbligo di produrre, entro due giorni dalla nomina, la dichiarazione firmata avente ad oggetto gli altri incarichi in corso e l'assenza di rapporti di parentela, affinità o frequentazione con magistrati del Tribunale di Napoli (artt. 35, comma 2 e 35.1 CAM).

Si ricorda che a tal fine sono stati predisposti due moduli (in cartella condivisa) da far firmare all'amministratore al momento della formale accettazione dell'incarico.

Non possono essere nominati amministratori parenti o conviventi del personale di cancelleria che assiste il giudice che conferisce l'incarico, né possono essere nominati amministratori coloro che risultano legati da rapporti di parentela o professionali con gli indagati.

### **La nomina di più amministratori**

Il comma 2 dell'art. 35 CAM prevede la nomina di più amministratori "Qualora la gestione dei beni in stato di sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura dell'attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio".

Qualora si nominino più amministratori il giudice "stabilisce se essi possano operare disgiuntamente".

Potrebbe essere opportuno, qualora vi siano beni di specie diversa (immobili, quote societarie e aziende), autorizzare ciascun amministratore ad operare disgiuntamente secondo la ripartizione di compiti che gli stessi amministratori dovranno comunicare al giudice.

Va tuttavia sottolineato che nel decidere se nominare più amministratori (con costi ulteriori per la procedura) va riscontrata "la particolare complessità".

Sotto questo profilo non è sufficiente che si tratti di beni di specie diversa o di masse diverse (appartenenti cioè ad imputati differenti).

La norma sin qui esaminata prevede la ipotesi dell'incarico collegiale (tant'è che il giudice deve espressamente autorizzare ciascun amministratore ad operare disgiuntamente).

Ma può verificarsi, nel concreto, la necessità di nominare amministratori diversi ciascuno con l'incarico di gestire una massa distinta di beni.

Ciò può verificarsi quando, con il medesimo decreto o decreti successivi nell'ambito dello stesso procedimento, si proceda al sequestro di masse appartenenti ad soggetti diversi nei cui confronti il provvedimento viene adottato (sempre senza tener conto dei fittizi intestatari) e ciascuna presenti una particolare complessità e necessità di una gestione autonoma (gli indagati ad esempio operano in settori differenti e ciascuno è titolare di diverse aziende).

### **Il ruolo dell'amministratore giudiziario**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 35 CAM l'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio.

In tale veste ha anche l'obbligo di segnalare l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. La segnalazione sarà fatta al giudice che provvederà ad inoltrare la relativa relazione al PM per quanto di competenza.

E' bene chiarire alcuni punti, sulla base della attuale evoluzione giurisprudenziale, riguardanti il ruolo dell'amministratore giudiziario:

- non è organo di esecuzione del sequestro, ma in ogni caso deve verificare che la PG delegata abbia correttamente proceduto alle trascrizioni ed in caso contrario deve segnalarlo perché si provveda tempestivamente;

- non è un mero custode e difatti non viene nominato nei casi di sequestro di veicoli utilizzati per la commissione di reati (da affidare al custode) o di sequestro di immobili per reati di abuso edilizio. La sua nomina è resa necessaria per la presenza di beni da gestire e ciò significa che deve mettere a reddito i beni immobili a lui affidati. Nel compendio dei beni possono esservi anche beni mobili registrati e beni immobili abusivi e, se di tratta solo di questi beni, l'amministratore va revocato e va nominate un mero custode. Se invece i predetti beni fanno parte di una massa più ampia, allora l'amministratore deve occuparsene ma sempre al fine di preservarne il valore;

- si affianca e non si sostituisce all'organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalità della società.

Nel caso di sequestro di azienda facente capo ad una società è necessario che siano nominati gli organi societari previsti dalla legge o dalla Statuto ed in particolare è necessario che sia nominato un amministratore sociale esperto del settore (qualora sia rimosso il precedente) al fine di garantire la iniziativa economica.

L'amministratore organo della società deve operare sotto il controllo dell'amministratore giudiziario per garantire la legalità e lo spossessamento effettivo rispetto al precedente titolare.

In tal senso la Suprema Corte fa riferimento al concetto di doppio binario chiarendo che alla custodia statica riconosciuta all'amministratore giudiziario, in funzione di controllo e garanzia di legalità, si sovrappone la gestione dinamica dell'impresa al fine della sua conservazione nel mercato (Cassazione, II Sez. Penale, sentenza n. 8488 del 26.02.2019; Sez. V n. 24663 del 06.04.2018).

Va precisato che l'amministratore giudiziario può accettare di assumere la qualità di organo della società (ricevendo un compenso a carico della persona giuridica) cumulando nella sua persona la doppia qualifica.

D'altro canto lo stesso DPR 177/15, dettato per calcolare il compenso per l'amministrazione giudiziaria, all'art. 6 stabilisce che le norme non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore per attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società. L'incarico può ben consistere nella nomina di amministratore delegato o di liquidatore.

Significativa in tal senso è la sentenza della Cassazione, II Sez. Penale, n. 8488 del 26.02.2019 nella quale, richiamando il principio già espresso dalla Corte (Sez. V n. 24663 del 06.04.2018), viene ribadito che in caso di revoca del sequestro sono poste a carico dello Stato le spese per il compenso dell'amministratore giudiziario, ma se all'amministrazione giudiziaria si è affiancata l'amministrazione gestoria della società il relativo compenso stabilito per tale attività resta a carico della società.

Invero, qualora oggetto del sequestro siano i beni aziendali e il capitale sociale di una persona giuridica, l'amministrazione giudiziale si affianca e non si sostituisce all'organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalità della persona giuridica. In altri

termini alla custodia statica riconosciuta all'amministratore giudiziario, in funzione di controllo e garanzia di legalità, si sovrappone la gestione dinamica dell'impresa al fine della sua conservazione nel mercato. La normativa del Codice Antimafia intende coniugare la legalità dell'impresa mafiosa, la sua conservazione nel mercato ed il mantenimento dei livelli occupazionali in una visione macro economica di sistema che privilegia l'iniziativa economica e l'utile sociale. Nessuna disposizione normativa esclude che la società possa avvalersi degli organi previsti dalla legge e dallo statuto, secondo valutazioni di funzionalità rimesse all'approvazione del giudice delegato. Chiunque vi abbia interesse (anche l'amministratore estromesso) ha facoltà di proporre opposizione avverso il provvedimento di autorizzazione alla nomina del consiglio di amministrazione ed avverso la delibera di determinazione del compenso.

Il doppio binario che viene in tal modo a delinearsi comporta che i costi di remunerazione dell'organo amministrativo della società devono essere annoverati nella categoria delle spese di gestione che, consentendo la prosecuzione dell'attività e l'utile d'impresa, sono contabilizzate nei costi di esercizio e, in quanto tali, non sono soggette a rimborso in ipotesi di restituzione del bene produttivo in quanto necessarie all'amministrazione.

### **I coadiutori**

Il comma 4 dell'art. 35 prevede che l'amministratore giudiziario possa chiedere al giudice di essere autorizzato a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. In casi di particolare complessità può chiedere l'autorizzazione ad organizzare, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori.

I coadiutori soggiacciono alle medesime incompatibilità previste per gli amministratori giudiziari. Il giudice nell'autorizzare il coadiutore o la creazione di un ufficio di coadiuzione deve tener conto "della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono".

E' quindi evidente che l'autorizzazione deve essere chiesta dall'amministratore indicando:

- la specifica professionalità del coadiutore (la norma fa riferimento a *tecnici o soggetti qualificati*);
- l'attività che, in ragione della necessità di una specifica necessaria competenza, deve essere affidata al coadiutore;
- il compenso che va corrisposto (il giudice deve valutare gli oneri che ne conseguono).

Nel valutare se concedere o negare l'autorizzazione, deve tenersi conto altresì dei seguenti elementi:

- il coadiutore è figura distinta dall'amministratore giudiziario, per cui il suo ruolo non può coincidere con quello affidato all'amministratore, ma deve richiedere una competenza specifica (ad esempio consulente del lavoro, ragioniere contabile, tributarista, avvocato amministrativista, ingegnere, geometra);



- il coadiutore e l'ufficio di coadiuzione devono essere ausiliari dell'amministratore per le attività a lui richieste desumibili dal contenuto delle relazioni ex artt. 36 e 41 CAM (per le quali vedi infra) e per questo motivo costituiscono spese della procedura. Ne consegue che non possono essere ruoli previsti nell'organigramma dell'azienda: se, ad esempio, nell'azienda è previsto un ufficio legale o un consulente del lavoro o un tributarista, l'amministratore potrà valutare se avvalersi dei collaboratori già in forza presso l'azienda oppure se - qualora sussistano fondate ragioni (sottoposizione alle indagini o rapporti personali con gli indagati, gravi irregolarità) - procedere alla risoluzione del rapporto ed alla sostituzione con persone dotate della medesima professionalità, con un trattamento economico (a carico della società) pari a quello che veniva corrisposto al precedente collaboratore.

In altri termini e per essere più concreti, si possono verificare questi scenari:

- nella fase iniziale della fotografia dell'azienda l'amministratore immediatamente verifica l'assoluta carenza dei professionisti collaboratori (il consulente del lavoro non è in grado di produrre tutti i contratti di lavoro; non ha provveduto agli oneri previdenziali; il fiscalista non ha presentato dichiarazione dei redditi; il bilancio non è stato redatto regolarmente) e in tale caso chiederà l'autorizzazione alla sostituzione, ovvero alla stipula di un nuovo contratto di collaborazione (alle medesime condizioni economiche) con altro professionista, rescindendo il precedente contratto;

- l'amministratore non è in condizioni di verificare immediatamente la regolarità dei contratti di lavoro, degli adempimenti previdenziali, delle dichiarazioni dei redditi, della organizzazione per la sicurezza sul lavoro (si pensi alle fabbriche con rischi per la salute dei lavoratori) ed ha quindi necessità per la sua "fotografia" iniziale di esperti nelle diverse materie. Una volta effettuato il controllo, verificherà se mantenere al loro posto i precedenti professionisti ovvero se sostituirli. Ragioni di opportunità scongiurerebbero di sostituirli con il medesimo coadiutore e sarebbe preferibile individuare i nuovi collaboratori della impresa tramite contatti con gli ordini professionali o con imprenditori operanti in settori analoghi.

L'amministratore deve svolgere essenzialmente un ruolo di controllo e naturalmente nella fase iniziale potrebbe aver bisogno del supporto di professionisti proprio per verificare la regolarità della organizzazione aziendale e redigere un programma per il prosieguo dell'attività o decidere di mettere in liquidazione.

Tuttavia, il coadiutore deve limitarsi alla verifica di un determinato profilo e nel caso in cui l'attività debba proseguire, la organizzazione aziendale deve contare su figure professionali inquadrare al suo interno (come dipendenti o collaboratori esterni).

Sul tema è di particolare rilievo una pronuncia della Suprema Corte (Sez. Pen. II, sentenza n. 12000 del 14.01.2020) che stabilisce il seguente principio "Le spese per i coadiutori devono essere poste a carico dello Stato in caso di revoca del sequestro. Le spese dei collaboratori degli organi di gestione della società restano a carico della stessa".

Nella motivazione è chiarito che il coadiutore collabora in via diretta con l'amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria. La sua retribuzione è pertanto a carico dell'amministratore sotto forma di "spesa sostenuta".

In maniera coerente il comma 8 dell'art. 3 DPR 177/2015 prevede il rimborso delle spese documentate ed effettivamente sostenute includendo tra queste le spese per i coadiutori (spese che quindi devono essere anticipate dall'amministratore).

Laddove il soggetto venga assunto dalla società perde la qualifica di coadiutore per assumere quella di dipendente o consulente esterno degli organi societari.

### **L'assistenza legale in particolare**

Se nell'azienda è già presente un ufficio legale, quest'ultimo si occuperà delle controversie legali in corso, sempre previa autorizzazione del giudice che consenta all'amministratore giudiziario di costituirsi in giudizio, e le spese processuali resteranno a carico della società perché funzionali all'attività della medesima.

Diverso è il caso in cui l'amministratore ritenga di dover approfondire determinati aspetti legali o decida autonomamente di costituirsi in giudizio (ad esempio per azione di responsabilità nei confronti di precedenti amministratori o perché citato in cause di risoluzione dei contratti o di controversie di lavoro che ritenga infondate).

In tale ipotesi l'amministratore dovrà rivolgersi all'Avvocatura di Stato inviando richiesta telematica e se nei cinque giorni successivi non ottiene risposta potrà essere autorizzata la nomina di un libero professionista (art. 39 CAM).

Il giudice autorizza la nomina ma non la effettua.

Deve quindi ritenersi che l'amministratore giudiziario, sulla base della competenza richiesta, possa interpellare un legale di sua fiducia.

In quest'ultimo caso il giudice si farà previamente indicare l'accordo assunto per l'onorario e, salvo casi particolari, potrà prevedere la corresponsione dei minimi tariffari (salvo diverso e maggiore compenso liquidato dal giudice a carico della controparte in caso di esito vittorioso).

Al fine di consentire al difensore l'azione nei confronti della controparte soccombente bisogna inserire, dopo aver indicato i minimi tariffari (eventualmente ridotti), la formula "salva la possibilità in caso di esito vittorioso di richiedere l'attribuzione diretta delle spese anticipate e degli onorari che gli verranno liquidati dal giudice civile".

I minimi tariffari potranno essere ulteriormente ridotti qualora al medesimo avvocato siano affidate plurime cause riguardanti questioni analoghe.

### **Criteri generali dell'amministrazione giudiziaria**

L'art. 35 delinea gli obiettivi dell'amministrazione giudiziaria attribuendo all'amministratore "il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi".

Tale generica indicazione degli obiettivi va letta alla luce delle specifiche norme che con riguardo ai beni immobili ed alle aziende sono dettate dagli artt. 40 e segg. CAM.

Ed invero, l'amministratore deve tener conto, nello svolgimento dei suoi compiti, anche della possibilità di dismettere beni deteriorabili, di concedere in comodato i beni a titolo gratuito, di mettere in liquidazione attività imprenditoriali, quando mancano i presupposti per la continuazione.

Il criterio guida deve essere quello di mantenere intatto e possibilmente incrementare il valore del patrimonio in sequestro, ma nel rispetto delle regole.

La espressione molto diffusa secondo la quale l'amministratore gestisce "per conto di chi spetta" va intesa in questo senso:

- se i beni sono confiscati, l'Agenzia dovrà essere nelle condizioni di poter provvedere immediatamente alla immissione sul mercato o alla cessione agli enti indicati dal CAM, dopo aver provveduto al pagamento dei debiti pregressi alla luce della verifica dei crediti operata dal GIP. L'Agenzia ha lamentato che spesso la gestione è continuata in una situazione non trasparente lasciando in vita aziende già decotte con incremento dei debiti oppure con immobili lasciati cadere in uno stato di totale degrado con il passare degli anni (purtroppo i processi penali hanno una lunga durata);

- se i beni sono restituiti all'avente diritto, questi deve ricevere beni che sono stati gestiti nel rispetto delle regole di mercato, ma con la regolarizzazione dei rapporti di lavoro, delle norme sulla sicurezza, dei contratti, dei rapporti con il fisco. Gli aventi diritto hanno lamentato due aspetti: 1) spese molto elevate poste a carico del conto gestione con sottrazione di attivo che non ha consentito di procedere ad attività convenienti o necessarie per la conservazione dei beni e, soprattutto, per la operatività dell'impresa; 2) svendita di beni ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

E' chiaro che non possono invece dolersi di una contrazione del reddito determinato dal rispetto della legalità (ad esempio conseguente alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro o al regolare pagamento delle imposte maturate durante la gestione di aziende).

Rispetto della legalità e criteri di economicità devono quindi essere alla base delle direttive impartite dal giudice ai sensi del comma 1 dell'art. 40 CAM ("Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati") e delle autorizzazioni date per gli atti di straordinaria amministrazione elencati sempre nell'art. 40 ai commi 3 e 3 bis.

Giova ricordare che, in caso di sequestro di azienda, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 bis CAM "dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data di destinazione dell'azienda, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate alla interdittiva".

Non è quindi previsto che l'amministratore chieda la certificazione antimafia a suo nome, né d'altro canto è consentito alla stazione appaltante interrompere – dopo il sequestro antimafia – la

esecuzione di contratti con la pubblica amministrazione per la eventuale interdittiva che in quel momento è congelata.

Durante il sequestro, la gestione è affidata ad un ausiliario del giudice ed il precedente titolare è completamente spossessato.

Ciò giustifica la previsione normativa in commento.

### **L'applicazione dell'art. 47 legge fall. in favore dell'indagato**

Il comma 2 dell'art. 40 prevede che il giudice possa concedere all'indagato un assegno a titolo di alimenti quando "vengono a mancare i mezzi di sussistenza" (richiama infatti l'art. 47 legge fall. che prevede tale ipotesi).

Non si ha riguardo al tenore di vita pregresso, ma alla impossibilità di provvedere diversamente alle proprie fondamentali esigenze di vita, circostanza che va accertata in concreto.

Se nel fallimento il giudice decide sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, nel caso di sequestro penale dovranno essere sentiti l'amministratore ed il PM, al quale sollecitare specifici accertamenti.

Il comma 2 bis dell'art. 40 CAM richiama anche il comma 2 dell'art. 47 fall. che prevede la possibilità di lasciare l'immobile destinato ad abitazione nella disponibilità del fallito, nei limiti delle necessità abitative.

Un primo paletto a tale possibilità è contenuto proprio nella legge fallimentare che usa l'espressione "nei limiti in cui è necessaria all'abitazione".

Ne consegue che un intero fabbricato non potrà essere destinato ad abitazione dell'indagato ma solo quella parte necessaria per sé ed il suo nucleo familiare.

Tuttavia, sono previste specifiche ed ulteriori condizioni dal CAM.

Il comma 2 bis dell'art. 40 prevede che il giudice "dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso".

In tal senso si era espressa già la giurisprudenza della Suprema Corte, ma le modifiche apportate con legge 161/2017 hanno previsto testualmente l'obbligo di corrispondere una indennità di occupazione.

La entità della somma da versare deve essere determinata dal giudice, che naturalmente valuterà il valore dell'immobile indicato dall'amministratore al quale si chiederà di accertare anche il canone di locazione sul mercato.

Tendenzialmente l'indennità può corrispondere al 50% del canone di locazione che andrebbe richiesto.

### La gestione dei beni immobili

Vanno date all'amministratore giudiziario, nel caso in cui siano sequestrati beni immobili, le seguenti direttive.

Nel termine di 30 giorni (prorogabile di 90 giorni, per un totale complessivo di 4 mesi) dovrà depositare la relazione di cui all'art. 36 CAM con la quale dovrà indicare:

- stato e consistenza dei beni immobili, vale a dire in particolare se sono realizzati nel rispetto delle norme urbanistiche, se sono in buone condizioni o necessitano di provvedimenti di ristrutturazione, se sugli stessi gravano pesi a favore di terzi (ad esempio ipoteca, usufrutto);
- se sono occupati ed a quale titolo, segnalando gli immobili occupati dall'indagato o da terzi privi di titolo avente data certa anteriore alla esecuzione;
- il valore di mercato dei beni, secondo la sua stima;
- l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni.

Sotto quest'ultimo profilo dovrà precisare:

- per gli immobili occupati dall'indagato, se l'immobile sia necessario per le esigenze abitative e in caso affermativo quali siano i parametri per stabilire la indennità di occupazione (come sopra indicato);
- per gli immobili occupati in base a regolare titolo di locazione, se il canone è congruo e se il conduttore è in regola con i pagamenti del canone e degli oneri condominiali;
- per gli immobili occupati a titolo di comodato gratuito, se il contratto risulti con data certa anteriore al sequestro e quali siano le condizioni e data di scadenza.

Il legislatore prevede che tutti i dati sopra indicati (anche il valore dei beni) siano contenuti nella relazione ex art. 36 CAM, ma prevede anche che solo il contenuto relativo alla stima del valore possa essere depositato con avviso di deposito alle parti che possono prendere visione ed estrarre copia.

E' quindi opportuno, anche al fine di semplificare il lavoro delle Cancellerie, prevedere che l'amministratore presenti una relazione separata con la stima dei beni.

Entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso le parti possono formulare contestazioni motivate.

Ove le contestazioni siano realmente motivate (e quindi non da giudicare inammissibili) è necessario trasmetterle al PM ed all'amministratore (il legislatore dice "sentite le parti") ed all'esito della interlocuzione si procede a perizia ai sensi degli artt. 220 e segg. c.p.p. (comma 4 art. 36).

Trattandosi di attività peritale per il compenso devono essere richiamate le norme dettate dall'art. 3 DM 30.05.2002 relativo proprio alla perizia in tema di valutazione aziendale e di patrimoni.

Nel corso dello svolgimento della perizia, il giudice dovrà comunque adottare i provvedimenti conseguenti agli elementi indicati nella relazione dell'amministratore.

In particolare:

- se gli immobili sono occupati senza titolo il giudice deve disporre lo sgombero, anche con l'ausilio della PG incaricata della esecuzione del sequestro.

Difatti all'art. 40 nello stabilire il "differimento dello sgombero" per l'abitazione dell'indagato (vedi paragrafo che precede) richiama implicitamente l'art. 21 comma 2 CAM ai sensi del quale, in fase di esecuzione, il giudice, sentito l'amministratore giudiziario, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo avente data certa anteriore al provvedimento di sequestro. D'altro canto l'ordine di sgombero è richiamato espressamente dal comma 3 ter dell'art. 40;

- se l'immobile è destinato ad abitazione dell'indagato e del suo nucleo familiare il giudice dispone il differimento dello sgombero fino al decreto di confisca definitivo e fissa la indennità di occupazione a carico dell'indagato (50% del canone + spese di manutenzione) da versare su c/c intestato all'amministrazione giudiziaria;

- se l'immobile è concesso in comodato gratuito, sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, autorizza l'amministratore giudiziario a porre in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale, al fine di procedere alla stipula di un contratto di locazione oneroso;

- se l'immobile è concesso in locazione, ugualmente il giudice può autorizzare l'amministratore a porre in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. Tuttavia in questo caso, al fine di decidere (l'autorizzazione è comunque un provvedimento discrezionale), il giudice valuterà se il canone è congruo ed il conduttore in regola con i pagamenti, fermo restando che la locazione avrà efficacia sino alla confisca definitiva. Nel caso in cui la locazione prosegua e il conduttore non versi i canoni dovuti dopo il sequestro si procederà secondo le regole del codice civile (sfratto per morosità);

- se l'immobile è realizzato abusivamente il giudice autorizza l'amministratore a porre in essere gli atti necessari, ove possibile, per verificare se l'immobile debba essere demolito o possa avere un utilizzo, sia pure sociale, prendendo contatti con l'Ufficio Tecnico comunale. Si consideri che, in caso di confisca, l'ANBSC può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria laddove consentiti dalla legge (art. 51 comma 3 ter) e quindi è bene attendere la confisca definitiva, salvo non si tratti di immobile totalmente in contrasto con la normativa urbanistica, per il quale non vi è possibilità di sanatoria;

- se l'immobile può essere dato in locazione, il giudice autorizza l'amministratore a procedere, anche per il tramite di agenzie immobiliari, alla ricerca di un contraente per la stipula di un contratto di locazione al canone di mercato, riservandosi l'autorizzazione alla stipula del contratto all'esito delle trattative, quando l'amministratore comunicherà il nome del contraente, le garanzie fornite, il contenuto dell'accordo, ricordando che il contratto deve contenere la clausola risolutiva della confisca definitiva.

E' possibile prevedere, quando l'immobile abbia necessità di essere ristrutturato, una riduzione del canone di mercato per un termine congruo rispetto all'impegno di spesa che il conduttore deve affrontare.

E' una soluzione che si suggerisce specie quando non vi siano fondi sufficienti per provvedere alla ristrutturazione di immobili in stato di abbandono.

Se non vi è concreta possibilità di mettere a frutto l'immobile, il comma 3 ter dell'art. 40 prevede che il giudice possa autorizzare l'amministratore giudiziario a concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva (enti territoriali, comunità, associazioni volontariato, cooperative sociali).

E' la cd **assegnazione provvisoria** introdotta dal legislatore per garantire continuità e coerenza alle scelte effettuate tra la fase della gestione dei beni e la fase della destinazione finale.

Invero amministratore giudiziario e giudice sono coinvolti, sin dalla fase iniziale, nella valutazione sulla possibile destinazione finale.

Si tratta, peraltro, di una soluzione che consente di evitare occupazioni abusive, deterioramento degli immobili, dando al tempo stesso una destinazione per fini sociali al bene, altrimenti lasciato in stato di abbandono.

A tal fine si darà all'amministratore direttiva affinché prenda contatto con gli enti territoriali (Comune, Regione) i quali potranno fornire anche l'elenco delle associazioni interessate, laddove non ritengano di prendere essi stessi in comodato il bene.

L'amministratore dovrà altresì consultare l'ANBSC (nei casi in cui sia competente) per acquisire il suo parere, tenuto conto della circostanza che alla confisca definitiva sarà l'Agenzia a decidere per l'assegnazione definitiva secondo le proprie linee guida.

In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione (comma 5 art. 40).

L'amministratore giudiziario, subentrando nelle facoltà che competono al titolare del bene al fine di garantirne la custodia, ha facoltà di partecipare alle assemblee condominiali senza autorizzazione del giudice e deve a tal fine comunicare all'amministratore la propria nomina.

Qualora l'amministratore riceva la convocazione dell'assemblea valuterà il rilievo dell'oggetto della convocazione e, qualora si tratti di questioni rilevanti e riguardanti, in maniera specifica, l'immobile in sequestro è tenuto a partecipare.

### **La gestione dei beni mobili registrati (auto, natanti)**

I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) (comunità, associazioni di volontariato).

Laddove non vi sia richiesta, l'amministratore può essere autorizzato a procedere a contratti di noleggio (sempre con le modalità indicate per la locazione dei beni immobili).

In alternativa, ai sensi del comma 5 ter art. 40, si può procedere, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36,

alla vendita dei beni mobili "se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie".

Per stabilire il prezzo di mercato l'amministratore dovrà attenersi a criteri precisi (ad esempio consultando il sito [www.quattroruote.it](http://www.quattroruote.it)).

Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione (seconda parte comma 5 ter art.40).

Si suggerisce di procedere alla vendita o alla distruzione solo quando siano decorsi i termini per il riesame o vi sia stata conferma del provvedimento di sequestro.

In caso di vendita dei beni mobili, i relativi proventi sono destinati, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

In caso di mancata confisca, va disposta la restituzione delle somme riscosse, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127 (interesse pari alla media dei tassi di interesse attivi applicati, nel periodo intercorrente fra la data di intestazione delle risorse e quella della loro restituzione, dalle maggiori banche sui conti correnti dei loro clienti, di cui alle apposite pubblicazioni ufficiali di riferimento Bankitalia - depositi overnight presso l'Euro sistema, al netto delle spese di conservazione e di amministrazione sostenute da Equitalia Giustizia).

Nei sequestri di vecchia gestione, qualora proceda un giudice di merito diverso dal GIP sarà necessario richiedere il provvedimento di revoca e/o modifica del sequestro con autorizzazione alla distruzione.

**Concludendo sul tema delle direttive da impartite all'amministratore per beni immobili e mobili registrati** si precisa che:

- deve presentare relazioni periodiche (comma 3 dell'art. 36).

Il periodo è determinato dal giudice. Al fine di evitare il deposito di relazioni con analogo contenuto si suggerisce di indicare un termine medio lungo (almeno tre o ancora meglio sei mesi).

Le suddette relazioni devono essere inviate dall'amministratore medesimo anche all'Agenzia Nazionale;

- per il compimento di atti che richiedano specifiche autorizzazioni ai sensi dell'art. 40 (commi 3, 3bis, 3ter e 3quater) deve presentare specifiche istanze corredate da adeguata documentazione che consenta al giudice di effettuare le sue valutazioni. Le istanze devono essere numerate;

- deve comunicare all'amministratore del condominio la propria nomina ed il recapito per le convocazioni delle assemblee condominiali;

- deve tenere contabilità separata in relazione a ciascun bene oggetto di sequestro (art. 37 comma 5), annotando analiticamente in ciascun conto entrate ed uscite di carattere specifico (si pensi ai canoni riscossi ed alle spese per la manutenzione dei beni immobili) e la quota di entrate ed uscite



di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni, secondo un criterio proporzionale (si pensi agli acconti prelevati dal conto gestione).

Il legislatore ha previsto altresì un registro, previamente vidimato dal giudice, sul quale l'amministratore annota le operazioni relative alla sua amministrazione. In attesa della emanazione del decreto ministeriale che detta norme per la tenuta del registro non si ritiene essenziale questo adempimento.

### **La gestione dei rapporti finanziari**

Qualora in sequestro siano conti corrente (bancari o postali) personali (ovvero intestati a persona fisica e non collegati ad attività di impresa) l'attivo va trasmesso al FUG ed il conto rimane bloccato e può essere chiuso.

Per le somme da riscuotere nel corso della gestione, l'amministratore è autorizzato ad aprire un conto corrente intestato alla Amministrazione Giudiziaria e sul medesimo può prelevare le somme necessarie per la custodia dei beni, previa autorizzazione del giudice che valuterà le somme disponibili ed imputabili a ciascun bene.

Nel caso di conti corrente intestati a impresa individuale o società, evidentemente la sorte dei medesimi segue quella decisa per i beni aziendali, ovvero i conti restano accessi e le somme ivi depositate sono da ritenere beni aziendali da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di impresa qualora la stessa prosegua.

Nel caso di messa in liquidazione, sui conti della società confluiranno le somme riscosse dall'attività di liquidazione e saranno utilizzate per le eventuali spese ed i pagamenti dei debiti.

Quanto ai rapporti finanziari (polizze assicurative, titoli), la gestione degli stessi va agganciata al conto corrente intestato alla amministrazione giudiziaria che provvederà alla custodia, verificandone la scadenza per la successiva trasmissione delle somme al FUG.

### La gestione delle aziende

L'art. 41, pur recando il titolo "Gestione delle aziende sequestrate", in realtà detta norme che riguardano due distinte ipotesi: 1) sequestro dell'azienda; 2) sequestro di quote societarie.

Nel trattare qui del sequestro delle aziende, va preliminarmente sottolineato che il legislatore (art. 41 comma 1) fa riferimento a due fattispecie diverse:

- sequestro dell'azienda per attività di impresa individuale o ritenuta tale (non si sequestrano le quote societarie, ma solo l'azienda ritenuta nella esclusiva disponibilità dell'imputato);
- sequestro dell'azienda "*per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie*" quando si sequestra l'intero capitale sociale e, per l'effetto, l'azienda.

Nel dispositivo vale la pena di specificare.

Per le imprese societarie, di solito il PM chiede il sequestro dell'azienda e dell'intero capitale sociale ed in tal caso è bene indicare nel dispositivo del sequestro "l'intero capitale sociale e, per l'effetto, l'azienda ed il patrimonio sociale".

Se, invero, il sequestro dell'azienda comporta solo il sequestro del complesso di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, il sequestro dell'intero capitale sociale comporta altresì il sequestro degli altri beni (immobili, partecipazioni in altre società) intestati alla società.

Vanno date all'amministratore giudiziario, nel caso in cui siano sequestrate aziende, le seguenti direttive.

Nel termine di 30 giorni (prorogabile di 90 giorni) dovrà depositare la relazione di cui all'art. 36 CAM con la quale dovrà indicare:

- lo stato e la consistenza delle singole aziende, procedendo all'inventario dei beni ed alla indicazione della forza lavoro occupata;
- la natura dell'attività esercitata, il ruolo dell'indagato e dei suoi familiari, il mercato di riferimento, la capacità produttiva, contratti in corso con clienti/fornitori;
- la documentazione reperita, specificando eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;
- gli eventuali diritti di terzi sull'azienda o su singoli beni aziendali;
- il presumibile valore di mercato di ciascuna azienda secondo la sua stima.

Anche in questo caso (come per i beni immobili) è opportuno che l'amministratore depositi una separata relazione sul valore di mercato dell'azienda perché solo il contenuto relativo al valore di mercato deve essere depositato e le parti possono esaminarlo ed estrarne copia, potendo entro il termine di 20 giorni dall'avviso di deposito formulare "contestazioni motivate sulla stima". Se le contestazioni sono motivate e quindi non palesemente inammissibili, il giudice fissa udienza camerale per procedere all'accertamento del presumibile valore di mercato nelle forme della perizia.

Ovviamente la gestione frattanto prosegue secondo le direttive impartite dal giudice.

L'amministratore nella prima relazione riguardante il sequestro di aziende deve, come per gli immobili, indicare "le forme di gestione più idonee e redditizie dei beni".

Alla generica espressione viene dato contenuto specifico laddove si prevede che l'amministratore indichi – sulla base di una dettagliata analisi - la sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività.

Si possono verificare i seguenti scenari:

**- Non risulta alcuna attività in corso.**

E' evidente che non può essere svolta alcuna attività di gestione.

L'amministratore in tal caso, laddove sia sequestrato l'intero capitale sociale, deve verificare e relazionare in tal senso al giudice se:

- sussistano i presupposti per la cancellazione di ufficio prevista per le imprese individuali e le società di persone dal DPR 23/07/2004 n. 247 e per le società di capitali dall'art. 2490 cod. civ.;
- sussistano i presupposti per lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 cod. civ. che prevede la messa in liquidazione e, in particolare, se sussistano i presupposti per la cd messa in liquidazione semplificata (senza necessità dell'intervento del notaio).

Se la società è stata già posta in liquidazione, l'amministratore dovrà rappresentare al giudice se il liquidatore debba essere sostituito (perché indagato o stretto congiunto dell'indagato), lo stato della procedura, con la indicazione dell'elenco dei creditori.

Questi ultimi saranno pagati solo all'esito della verifica dei crediti, dopo la sentenza di primo grado (art. 57 CAM).

Laddove il liquidatore debba essere sostituito, l'amministratore dovrà chiedere l'autorizzazione al giudice in tal senso.

Nella fattispecie in esame (sequestro di tutte le quote societarie ovvero dell'intero capitale sociale) è evidente che la convocazione dell'assemblea dei soci sarebbe solo una formalità, perché il rapporto si instaura tra il nuovo liquidatore e l'amministratore che rappresenta tutti i soci.

L'amministratore potrà indicare se stesso come liquidatore o indicare un professionista di sua fiducia con le specifiche competenze.

Il nuovo liquidatore non potrà ricevere un compenso superiore a quello pattuito prima del sequestro ed anzi, essendo subentrato in una fase successiva, potrà concordarsi (in considerazione delle attività già svolte) un compenso inferiore.

**- l'impresa è operativa**

In questo caso, l'amministratore in maniera tempestiva (entro 30 giorni dall'immissione in possesso) dovrà verificare se sussistono i presupposti per la prosecuzione provvisoria o per la sospensione.

Il comma 1 quinquies dell'art. 41 prevede infatti che "in ogni caso", entro 30 giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario deve essere autorizzato dal giudice a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale.

La espressione "in ogni caso" non lascia margini di dubbio in ordine alla necessità che si provveda in maniera tempestiva ed a tal fine l'amministratore – se non è riuscito a redigere la relazione ex art. 36 nel termine di 30 giorni – dovrà comunque depositare una relazione preliminare nella quale dovrà evidenziare:

1. se esistono cause oggettive che rendano impossibile la prosecuzione dell'attività (violazione norme igieniche, mancata sicurezza sul lavoro, assenza di autorizzazioni richieste dalla legge a tutela dell'ambiente) e, in tal caso, dovrà chiedere la sospensione dell'attività.

Un'annotazione: in questa fase non si può aver riguardo ad eventuali questioni finanziarie da affrontare in maniera consapevole all'esito della disamina delle scritture contabili (che non sempre si può esaurire in 30 giorni, tant'è che il legislatore prevede la proroga di 90 giorni).

D'altro canto in tal senso è il comma 1 octies che esclude, per le società in caso di sequestro dell'intero capitale sociale, la operatività delle cause di scioglimento per riduzione o perdita di capitale sociale per tutto il periodo di gestione provvisoria (ovvero, come testualmente scritto, "sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività").

Tuttavia, non si può consentire ad un'azienda che opera in una situazione di palese illegalità di continuare ad operare senza prima procedere ad una "bonifica".

Il giudice preso atto di quanto relazionato dovrà autorizzare la sospensione dell'attività e dare direttive all'amministratore per verificare la concrete possibilità di mettere in regola l'attività rispettando le prescrizioni date dai competenti Uffici della ASL e dell'Ispettorato del Lavoro;

2. se esistono cause soggettive che rendono impossibile o comunque difficoltosa la prosecuzione dell'attività, come avviene qualora si tratti di una piccola attività commerciale che si basa sulla presenza dei familiari dell'indagato, che ai sensi dell'art. 35 non possono intervenire nella gestione. In tal caso è di fondamentale importanza che l'amministratore giudiziario valuti la regolarità dell'attività, perché, se l'impedimento è esclusivamente di natura soggettiva, non può procedersi immediatamente alla messa in liquidazione potendo il sequestro essere revocato.

In tal caso quindi l'amministratore, qualora non vi siano altre cause oggettive di impedimento, valuterà se sia possibile, attraverso un institore di sua fiducia (art. 2203 cod. civ.) proseguire l'attività, verificando poi – in una fase successiva – se procedere alla messa in liquidazione (qualora l'attività rallenti mancando l'impronta dell'indagato) ovvero se sia possibile il fitto di azienda.

Naturalmente, in entrambi i casi sopra esaminati, se vi sono beni deperibili l'amministratore deve con urgenza 1) farne l'inventario, indicandone il valore di acquisto desumibile dalle fatture; 2) chiedere al giudice l'autorizzazione alla vendita.

Si potrebbe procedere:

- alla vendita in blocco ad attività che operano nello stesso settore;
- ad associazioni che operano nel settore sociale che potrebbero pagare il prezzo di acquisto della merce (inferiore a quello di mercato);

- in assenza di cause oggettive e/o soggettive che rendano impossibile la prosecuzione, l'amministratore dovrà indicare, sempre nella relazione preliminare:

1. quali sono i rapporti pendenti necessari al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa (forniture ed in generale rapporti connessi all'esercizio dell'attività imprenditoriale). Ciò al fine di consentire al giudice ai sensi dell'art. 56, comma 3, CAM di procedere alla dichiarazione di provvisoria esecuzione dei suddetti rapporti pendenti.

2. quali sono i crediti per prestazioni di beni e/o servizi sorti anteriormente al sequestro per prestazioni collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

Ciò al fine di consentire al giudice ai sensi dell'art. 54 bis CAM di autorizzare il pagamento dei suddetti crediti, come eccezione alla regola generale della verifica dei crediti maturati in epoca antecedente al sequestro.

E' chiaro che, trattandosi di eccezione, debba essere sempre adottata una particolare cautela, verificando che le prestazioni siano state effettive, non esistano controversie in corso e le prestazioni siano realmente collegate a rapporti commerciali essenziali.

Il giudice, valutate le considerazioni esposte dall'amministratore, autorizzerà la prosecuzione dell'attività di impresa e autorizzerà in maniera specifica la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti nonché il pagamento dei debiti pregressi connessi agli stessi nei casi di assoluta necessità e sempre che i crediti siano liquidi ed esigibili.

Con l'autorizzazione del giudice conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende.

Un'ultima annotazione di carattere generale

Come si è ricordato l'amministratore deve indicare, già nella prima relazione ai sensi dell'art. 35, le forme di gestione più idonee e redditizie dei beni.

Ciò significa che sin dal primo approccio e, fatta salva la possibilità di una migliore verifica con la relazione ex art. 41 CAM, l'amministratore deve valutare anche se la migliore forma di **gestione** sia quella **indiretta** che si realizza quando si procede al fitto di azienda.

E' chiaro che anche in tal caso sarà necessario un approfondimento sulle condizioni di salute della impresa al fine di verificare, sulla base della stima del valore dell'azienda, il canone che deve essere richiesto e le condizioni per la stipula del contratto.

### **La relazione prevista dall'art. 41 comma 1 CAM**

Come sin qui esaminato, l'amministratore è tenuto a depositare:

- entro 30 giorni (in ogni caso) una relazione preliminare per riferire su quanto ad una prima lettura risulti necessario al giudice per decidere se sospendere o far proseguire provvisoriamente l'attività;
- entro 30 giorni (prorogabili di 90 giorni) deve depositare la relazione prevista dall'art. 36 (con il contenuto sopra indicato).

Ma non basta.

Entro tre mesi dalla nomina, prorogabili a sei mesi, presenta la relazione nella quale in maniera definitiva conclude per la messa in liquidazione o la prosecuzione (o ripresa) dell'attività.

La relazione va trasmessa dall'amministratore anche all'Agenzia Nazionale (qualora competente in relazione ai reati per i quali si procede).

Il contenuto della stessa è previsto dal legislatore nei seguenti termini:

- ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
- esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
- dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto della eventuale natura familiare della stessa, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda.
- stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
- l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi, specificando se vi sia necessità di nuove richieste o di rinnovi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35 bis CAM gli accertamenti disposti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro 6 mesi dalla notificazione dell'accertamento l'amministratore giudiziario deve procedere alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Frattanto è sospesa l'irrogazione delle sanzioni;
- l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa;
- l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività;
- la presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro, da sentire per acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, da trasmettere, con il proprio parere, al giudice delegato.

### **La gestione indiretta**

Sulla base dei dati più dettagliati contenuti nella relazione ex art. 41 CAM, l'amministratore giudiziario, come già osservato sopra, può concludere per la prosecuzione dell'attività mediante **gestione indiretta** ovvero chiedendo al giudice l'autorizzazione a stipulare un contratto di fitto di azienda.

Il legislatore prevede il fitto dell'azienda o del ramo di azienda ai commi 2 bi e 2 ter dell'art. 41. In tal caso l'amministratore dovrà indicare il canone che ha calcolato sulla base del valore dell'azienda e le modalità con le quali ha individuato o individuerà il contraente.

Naturalmente deve trattarsi di soggetto che non abbia rapporti con gli indagati e che sia assolutamente estraneo a contesti criminali. A tal fine il giudice autorizza l'amministratore a richiedere all'interessato certificato penale e carichi pendenti. Saranno inoltre richiesti dal giudice al PM parere ed accertamenti da delegare alla PG.

E' previsto che l'amministratore interpellì l'ANBSC.

Ed invero il legislatore suggerisce in via prioritaria di affittare l'azienda o un ramo di azienda:

- agli enti, associazioni e altri soggetti indicati al comma 3 lett. C dell'art. 48 (enti territoriali, cooperative sociali, comunità di recupero di tossicodipendenti, associazioni di protezione ambientale, operatori di agricoltura sociale),
- alle cooperative previste dal comma 8 lett. A dell'art. 48 (cooperative di lavoratori dipendenti della impresa)
- agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater.

Oltre al fitto è prevista la possibilità di stipulare con i predetti soggetti un contratto di comodato, sempre con cessazione di diritto alla confisca definitiva.

In tal caso, il comodatario, per espressa previsione normativa, non avrà diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

Qualora sia stipulato contratto di fitto va specificato nel contratto che l'affittuario: 1) subentra non solo nei contratti risultanti dalla contabilità, ma anche in quelli accertati dall'amministratore giudiziario nella relazione ex art. 41; 2) deve garantire i livelli occupazionali esistenti.

Nel contratto va inserita altresì la clausola di risoluzione alla data della confisca definitiva

### **L'attestazione di fattibilità del programma**

Alla relazione prevista dall'art. 41 comma 1, *nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività*, deve essere allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, *previa autorizzazione del giudice delegato*, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto.

Il professionista deve essere scelto tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

La norma richiamata prevede il cd. "piano attestato di risanamento" ovvero un piano che l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza presenta ai debitori per riassicurare il riequilibrio della situazione finanziaria con l'attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano

In tale ipotesi il professionista viene designato dal debitore ma deve possedere i seguenti requisiti:

- avere il titolo di avvocato, dottore commercialista, ragioniere;
- essere iscritto nel registro dei revisori legali;

- essere indipendente, ovvero non legato all'impresa ed ai soggetti interessati, da alcun rapporto di natura personale o professionale;
- non essere interdetto, inabilitato, fallito o condannato a pena che importa la interdizione legale dai pubblici uffici o la incapacità di esercitare uffici direttivi e non essere legato da rapporti familiari con gli amministratori della società o delle società controllate o controllanti o da rapporti di lavoro o di consulenza con coloro che sono legati alla società o alle società controllate o controllanti (art. 2399 c.c.);
- non deve avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

E' possibile affidare l'incarico anche ad un'associazione professionale ma in questo caso, al momento della stipula del contratto, deve essere indicata la persona fisica che procederà all'attestazione e in ogni caso i requisiti di indipendenza devono riguardare tutti coloro che fanno parte dell'associazione professionale.

Il legislatore ha espressamente richiamato la norma fallimentare quanto ai requisiti che il c.d. attestatore deve possedere, ma sull'obbligo della attestazione non si è espresso in maniera altrettanto chiara.

Infatti nel caso di prosecuzione o ripresa dell'attività di impresa è previsto come obbligo imprescindibile (senza alcun intervento del giudice) la allegazione di un programma aziendale, ma con riguardo alla relazione del professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano è richiesta l'autorizzazione del giudice ("deve essere corredato, *previa autorizzazione del giudice delegato*, della relazione di un professionista che attesti ...").

L'autorizzazione è un provvedimento discrezionale motivato, previsto nei casi in cui si richiede al giudice una specifica valutazione del caso concreto, sulla base degli elementi esposti dall'amministratore giudiziario, che – come già osservato – è un pubblico ufficiale.

La necessità di una "previa autorizzazione" per il conferimento dell'incarico induce a ritenere che l'attestazione non sia sempre necessaria.

Si possono prospettare i seguenti casi:

- azienda molto semplice che non presenta problematiche particolari (si pensi alla gestione di un bar, di una tabaccheria, di un albergo) e per la quale non vi è necessità di un piano aziendale particolare;
- azienda molto complessa gestita da un manager del tutto estraneo ai reati per i quali è stato disposto il sequestro e non legato da rapporti di parentela con gli indagati, contabilità regolare e trasparente, programma aziendale già definito con le autorizzazioni previste dalla legge per il settore;
- azienda media o complessa gestita dallo stesso indagato o da un suo prossimo congiunto, con una situazione contabile opaca, contratti di lavoro non regolari e presenza di lavoratori in nero, necessità di affrontare spese per la legalizzazione.

Nei primi due casi evidentemente non vi è necessità della relazione di un attestatore che risulta necessaria nella terza ipotesi.



Non bisogna dimenticare, tra le ipotesi che possono verificarsi in concreto, che l'attestazione è certamente superflua ove l'amministratore prospetti, come soluzione più proficua per la prosecuzione dell'attività, il fitto di azienda.

Altra questione riguarda il momento della richiesta di autorizzazione per la nomina.

La nomina dell'attestatore deve essere richiesta dall'amministratore che ha già concluso per la prosecuzione dell'attività aziendale ed ha già elaborato il programma aziendale.

L'attestatore, infatti, non deve elaborare il programma ma solo verificarne i presupposti e la fattibilità.

Si suggerisce quindi di richiedere all'amministratore il deposito della relazione con il contenuto previsto dall'art. 41 comma 1 e con l'allegato programma aziendale.

Solo all'esito del deposito, l'amministratore richiederà, specificandone le ragioni, l'autorizzazione a corredare il programma con la relazione di un professionista in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, che egli stesso può individuare (al pari del debitore nelle procedure di crisi aziendale). L'amministratore dovrà altresì indicare il compenso che ha pattuito con il professionista individuato.

Non è chiaro se le spese derivanti dalla nomina dell'attestatore debbano essere affrontate dall'Erario (come se si trattasse di un consulente) o essere poste a carico dell'azienda.

In coerenza con la premessa sui casi in cui va autorizzata l'attestazione, trattandosi di una nomina necessaria per la mancata trasparenza nella gestione dell'attività di impresa, le spese devono essere poste a carico del conto gestione dell'azienda senza diritto al rimborso.

Deve riflettersi sul fatto che il programma aziendale è elemento essenziale per la corretta gestione di un'attività imprenditoriale e la sua elaborazione, con l'attestazione che ne garantisca la fattibilità, è un beneficio per l'impresa. Dovrebbe applicarsi quindi il comma 1 dell'art. 42 CAM espressamente richiamato dal comma 3 dell'art. 41 ove "compatibile" e da leggere, quindi, in combinato con il comma 3, ultimo periodo art. 54 CAM che esclude la possibilità di porre i crediti prededucibili a carico dello Stato qualora si tratti di aziende.

La questione è comunque controversa e resta aperta in attesa di una pronuncia della Suprema Corte che, intanto, ha già sostenuto che le spese per l'amministratore sociale/legale rappresentante, il consiglio di amministrazione, il collegio dei sindaci, i liquidatori sono spese che riguardano organi essenziali per la vita della società e vanno poste a carico della stessa senza diritto al rimborso.

E' ragionevole sostenere il medesimo principio per l'attestatore.

Si ricorda, infine, che qualora sia necessario ricorrere alla figura dell'attestatore, questi dovrà redigere una relazione che mira ad attestare la "veridicità dei dati aziendali" e la "fattibilità del programma".

Quanto al primo punto è stato evidenziato che l'attestatore non può certamente scendere nel merito della fondatezza delle passività sorte ante sequestro che vanno accertate in sede di verifica dei crediti. Tuttavia è richiesto al professionista di verificare se i dati aziendali riportati nel programma redatto dall'amministratore giudiziario corrispondano ai dati quali risultano dalla lettura del

bilancio, dalle altre scritture contabili e dall'inventario. Invero il primo presupposto è la regolarità delle scritture contabili e lo stato di salute in generale dell'azienda.

Accertati questi dati, anche con riferimento alla forza lavoro occupata, è possibile procedere alla valutazione in merito alla fattibilità del programma.

Nella valutazione di merito del programma l'attestatore dovrà tener conto anche degli strumenti finanziari previsti dal legislatore per le aziende sequestrate e confiscate

La Circolare del 31.07.2020 del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, nell'ambito di un confronto con i giudici e con la Commissione Antimafia, ha stabilito che:

- le imprese sottratte alla criminalità devono avere accesso a nuove facilitazioni finanziarie per utili per il recupero delle stesse all'economia legale. L'art. 41 bis prevede per tali aziende la possibilità di beneficiare di garanzie sulla specifica sezione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Ciò tuttavia presuppone che le imprese non presentino esposizioni classificate dalle banche tra le attività finanziarie deteriorabili (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate);

- al provvedimento di sequestro/confisca consegue l'inesigibilità dei crediti vantati dagli intermediari quando oggetto del provvedimento è l'intero patrimonio del debitore.

Gli intermediari devono tener conto della momentanea inesigibilità dei crediti e fermare il computo degli interessi dalla data del provvedimento alla data di accertamento giudiziale;

- l'impresa conserva la classificazione effettuata dall'intermediario al momento del finanziamento (posizione in bonis o posizione deteriorata).

#### **La udienza camerale prevista dall'art. 41 comma 1 sexies. Le direttive per la prosecuzione.**

Depositata la relazione con allegato programma e attestazione (ove richiesta), il giudice ai sensi del comma 1 sexies dell'art. 41 "la esamina in camera di consiglio", fissata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono.

Si pone una prima questione.

Il comma 1 bis dell'art. 41 prevede (richiamando la disposizione di cui all'art. 36 comma 4) che sia depositata solo la parte della relazione riguardante il valore di mercato dell'azienda.

Il fondamento della norma non è privo di rilievo perché tende a mantenere il riserbo su notizie riservate eventualmente contenute nella relazione, che possono essere anche oggetto di ulteriori indagini da parte del PM.

D'altro canto, però, i difensori delle parti private non potrebbero utilmente intervenire se non conoscessero almeno il contenuto del programma aziendale che si intende realizzare.

Va da sé che se viene ripreso il piano già in corso al momento del sequestro, questo è già noto alle parti private, ma se al contrario deve essere data una nuova impostazione è bene garantire il contraddittorio.

A tal fine sarebbe opportuno prevedere che l'amministratore depositi, contestualmente alla relazione, un estratto della stessa contenente la stima dell'azienda, le sue conclusioni sulle

possibilità di prosecuzione dell'attività con allegati il piano aziendale e la relazione che attesta i dati su cui si fonda e la fattibilità.

Questi documenti possono essere depositati, come previsto dal comma 1 bis, senza intaccare eventuali motivi di riservatezza.

Essendo richiamate le forme dell'art. 127 c.p.p. la camera di consiglio va fissata in modo che le parti abbiano 10 giorni liberi per poter esaminare gli atti suddetti ed intervenire in maniera consapevole.

Si ricorda che hanno facoltà di partecipare solo i difensori delle parti, quali risultano in atti.

All'esito della udienza camerale, il giudice può riservarsi ed entro il termine previsto dall'art. 127 cod. civ. deve decidere con decreto motivato.

Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, approva il programma e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

Sul punto si richiamano i commi 2 (gestione diretta con previsione di un tetto massimo di valore entro il quale gli atti possono ritenersi di ordinaria amministrazione), 2 bis (fitto di azienda), 2 ter (fitto di azienda o concessione in comodato agli enti pubblici, agli enti privati, agli imprenditori, anche su proposta dell'Agenzia).

Si richiama altresì l'attenzione sulla possibilità di dare le seguenti direttive agli amministratori:

- nel caso sia necessario per la manutenzione dei beni aziendali stipulare contratti con altre aziende, a parità di condizioni, si dia preferenza alle ditte fornitrici di servizi già sequestrate o sottoposte a confisca (comma 1 quater art. 41). L'Agenzia dovrebbe fornire un elenco di imprese con le specifiche competenze (per questa ragione si provvederà a richiedere la collaborazione dell'Agenzia Nazionale);

- qualora ne sussistano i presupposti adottare gli adempimenti e richiedere le autorizzazioni per accedere agli strumenti finanziari previsti dall'art. 41 bis (finanziamenti con concessione di privilegio, ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, richiesta intervento INVITALIA per società di straordinario interesse socio-economico).

- sollecitare la creazione di Tavoli Provinciali presso la Prefettura per facilitare la possibilità di intese con imprenditori operanti nel settore e con organizzazioni sindacali. (art. 41 ter).

Il comma 4 prevede che "I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto".

Una questione delicata riguarda la nomina di un amministratore sociale.

Per la realizzazione del piano aziendale è necessario che sia individuata una figura in grado di coordinare le attività e di verificare eventuali criticità in tempi reali.

Il comma 1 ter dell'art. 41, seconda parte, prevede – sia pure limitatamente al sequestro di quote societarie di maggioranza – la revoca dell'amministratore in carica e la possibilità che tale carica sia assunta dal medesimo amministratore giudiziario.

E' evidente che questa norma può valere anche quando sia sequestrato l'intero capitale sociale.

In tale ipotesi l'amministratore di diritto privato che sia imputato o legato da vincoli familiari con l'imputato deve essere rimosso (il sequestro comporta lo spossessamento dei beni sequestrati).

Si prospettano, quindi, due possibilità:

- l'amministratore giudiziario si impegna a seguire personalmente il piano aziendale, esercitando i poteri connessi al suo ruolo;
- l'amministratore giudiziario propone la nomina di un organo che operi all'interno della società e che riceva un compenso non superiore a quello dell'amministratore rimosso (eventualmente ridotto tenuto conto della collaborazione dell'amministratore giudiziario).

Nessuna questione si pone se l'amministratore della società sia del tutto estraneo ai reati per i quali il sequestro è stato operato, non abbia alcun rapporto con l'imputato e risulti aver operato in maniera corretta (ipotesi remota ma possibile).

Quando sia nominato un amministratore sociale o resti in carica quello precedente è opportuno prevedere le modalità con le quali l'amministratore giudiziario deve svolgere il proprio ufficio prevedendo

- un controllo contabile periodico (ad esempio settimanale, bisettimanale, mensile) sugli atti di ordinaria amministrazione posti in essere dall'amministratore sociale. Si intendono atti di ordinaria amministrazione quelli che sono funzionali all'attività economica imprenditoriale;
- oppure

- fissare un limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione (come previsto dal comma 2 art. 41) e solo per atti che superino tale limite stabilire che l'amministratore giudiziario sia previamente avvisato per il suo assenso e per richiedere l'autorizzazione al giudice. Il limite di valore dovrà ovviamente essere commisurato al tipo di attività imprenditoriale svolta (può essere anche piuttosto elevato).

Naturalmente è sempre necessaria l'autorizzazione per le attività riguardanti la stessa vita dell'azienda (concessione in fitto, vendita di ramo, concessione in comodato) e per gli atti di cui ai commi 3 e 3 bis dell'art. 40 (la cui indicazione si ritiene abbia carattere generale).

Su quest'ultimo punto è necessaria una ulteriore riflessione.

Se è vero che l'autorizzazione è sempre necessaria, deve essere oggetto di riflessione la riferibilità della disposizione, riguardante la locazione di immobili, della risoluzione di diritto al momento della confisca definitiva, qualora l'attività sia svolta nell'ambito di una società immobiliare, il intero capitale sociale è sottoposto a sequestro.

E' di tutta evidenza, infatti, che una società, la cui attività consista nell'acquistare e porre in locazione immobili destinati ad uso ufficio, non avrebbe molti margini di mercato laddove costretta ad imporre al conduttore la cessazione del contratto in tempi non prevedibili e che potrebbero anche essere talmente brevi da non risultare convenienti per il conduttore.

Si ritiene che l'art. 41, consentendo la prosecuzione dell'attività aziendale senza operare alcuna restrizione per le società immobiliari, abbia implicitamente riconosciuto più ampi margini di operatività.

L'azienda è un bene dinamico e che per il mantenimento del suo valore sono spesso necessari atti di disposizione dei beni aziendali, che non modificano l'oggetto del sequestro (l'azienda nel suo complesso) e quindi non vi è certamente necessità di procedere alla modifica o alla revoca del

sequestro: Ne consegue che, laddove il giudice di merito sia diverso dal giudice che segue la gestione, non vi è necessità di formulare istanza a quest'ultimo. .

Sarà il giudice delegato per la gestione a verificare nel momento in cui autorizza l'atto di disposizione a valutare se lo stesso comprometta il valore dell'azienda o sia funzionale a conservarne l'operatività.

L'azienda costituisce lo strumento attraverso il quale si svolge l'attività imprenditoriale e per questo motivo deve essere gestita secondo le esigenze di mercato nell'ottica di conservazione dell'attività e dei posti di lavoro cui deve ispirarsi l'amministrazione.

Impedire ad una società immobiliare, - che come oggetto sociale ha proprio l'acquisto, la vendita e la locazione di beni immobili, - di acquistare e vendere beni immobili ed imporle di restringere i tempi di durata dei contratti di locazione da stipulare, significherebbe impedire la prosecuzione dell'attività, congelando la situazione al momento del sequestro (con evidenti conseguenze negative).

Concludendo sul tema delle direttive da impartite all'amministratore si ricorda che:

- l'amministratore deve presentare relazioni periodiche (comma 3 dell'art. 36).

Il periodo è determinato dal giudice. Al fine di evitare il deposito di relazioni con analogo contenuto si suggerisce di indicare un termine medio lungo (almeno tre o ancora meglio sei mesi). Le suddette relazioni devono essere inviate dall'amministratore medesimo anche all'Agenzia Nazionale;

- per il compimento di atti che richiedano specifiche autorizzazioni ai sensi dell'art. 41 (commi 2 bis e 2 ter) e dell'art. 40 (commi 3 e 3 bis) l'amministratore presenterà specifiche istanze corredate da adeguata documentazione che consenta al giudice di effettuare le sue valutazioni. Le istanze devono essere numerate;

- l'amministratore deve prendere in consegna le scritture contabili e i libri sociali sui quali deve essere annotati gli estremi dei provvedimenti di sequestro.

Deve altresì tenere contabilità separata in relazione a ciascuna azienda oggetto di sequestro (art. 37 comma 5), annotando analiticamente in ciascun conto entrate ed uscite e, qualora si tratti del sequestro di più aziende, deve annotare e la quota di entrate ed uscite di carattere generale, secondo un criterio proporzionale (si pensi agli acconti prelevati dal conto gestione).

### **La messa in liquidazione dell'impresa.**

Come evidenziato sopra, sin nella fase iniziale della presa di possesso dei beni e, quindi, già dalla prima relazione ai sensi dell'art. 36 l'amministratore può constatare che 1) l'impresa non è operativa e quindi ne va disposta la cancellazione dal registro delle imprese o 2) l'impresa è stata già posta in liquidazione.

Vi è tuttavia una ipotesi ulteriore ed è quella prevista dal comma 5 dell'art. 41 quando "mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività".

Si tratta di un caso diverso perché l'azienda esiste ed ha operato sino al momento del sequestro, ma una più attenta disamina ha rivelato una situazione per la cui legalizzazione dovrebbero affrontarsi spese non sostenibili oppure si tratta di un'attività fortemente caratterizzata dalla presenza dell'imputato e dei familiari (mancano contratti di lavoro e nuove assunzioni determinerebbero spese non sostenibili) o ancora presenta una forte esposizione debitoria.

In questi casi, la norma prevede che il giudice "acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa".

Sebbene la norma in questo caso non richiami la udienza ex art. 127 c.p.p., al fine di garantire un pieno contraddittorio, si suggerisce anche in questo caso di voler fissare udienza camerale.

Sarà dato avviso alle parti del deposito della relazione nella parte relativa alla stima dell'azienda (anche in questo caso l'amministratore deposita uno stralcio per agevolare il compito della Cancelleria) e nell'avviso della udienza si comunicherà che l'amministratore ha chiesto la messa in liquidazione.

Si può valutare, previo contraddittorio tra le parti, qualora ne sussistono i presupposti (ad esempio nel caso di impresa a gestione familiare facente capo all'indagato), di procedere ad un tentativo di fitto di azienda rivolgendosi ad una società di servizi.

L'amministratore potrà rivolgersi anche alla Camera di Commercio per verificare se vi sono imprese di settore interessate al fitto di azienda.

Qualora manchino del tutto i presupposti per il fitto o il tentativo non abbia esito, deve procedersi alla messa in liquidazione con la nomina di un liquidatore.

Le norme da seguire sono quelle del codice civile.

La società che si trova in una delle situazioni di scioglimento non deve più proseguire la normale attività ma deve solamente agire al fine di non depauperare il patrimonio, oramai destinato solo a consentire l'estinzione delle passività e non più a favorire la prosecuzione dell'impresa.

L'amministratore giudiziario deve procedere alla dichiarazione di messa in liquidazione con la comunicazione al Registro delle imprese, nominando contestualmente un liquidatore con il quale va concordato il compenso.

Va precisato quanto segue:

#### **sulla nomina**

E' ben possibile che l'amministratore giudiziario possa assumere la qualifica di liquidatore.

Al medesimo potrà dal giudice essere riconosciuto un compenso, qualora vi sia un attivo da liquidare (che può essere costituito da beni mobili e immobili, da crediti da recuperare).

E' evidente che se manca del tutto il complesso aziendale, l'incarico di liquidatore va dato all'amministratore solo per regolarità formale (la comunicazione al Registro delle Imprese).

Solo nel caso in cui vi sia un attivo consistente da liquidare e l'amministratore non intenda assumere l'incarico personalmente, va nominato il liquidatore.

Deve essere un soggetto diverso dall'imputato e che non abbia con questi rapporti di parentela o cointeressenza, tenuto conto della necessità che lo spossessamento dovuto al sequestro non perda la sua efficacia per effetto della messa in liquidazione.

Non sono previsti dalla legge requisiti specifici per assumere l'incarico di liquidatore e, per questo motivo, l'amministratore giudiziario dovrà essere attento nella valutazione della professionalità del soggetto nominato;

#### **sull'incarico.**

Obiettivo del liquidatore deve essere, come è ovvio, quello di realizzare il maggior profitto possibile in relazione ai beni da dismettere.

Sotto questo profilo non vi è dubbio che debbano essere seguite le regole di mercato senza alcuna particolare restrizione.

Tuttavia, compito dell'amministratore giudiziario resterà quello di 1) vigilare sulla correttezza dell'operato del liquidatore valutando la congruità delle operazioni poste in essere, 2) richiedere l'autorizzazione al giudice per la stipula di contratti che abbiano ad oggetto beni immobili o beni mobili registrati, per i quali va disposta la cancellazione del sequestro penale, 3) richiedere l'autorizzazione per la costituzione in giudizio nei casi in cui sia necessario agire per il recupero crediti.

Il liquidatore della impresa (individuale o societaria) sottoposta a sequestro non può autonomamente procedere al pagamento dei creditori

Difatti anche nel caso di messa in liquidazione, prima del pagamento, occorre procedere alla verifica dei crediti anteriori al sequestro secondo quanto previsto dagli artt. 57 e segg. CAM, mentre per i crediti prededucibili (quelli maturati durante il sequestro) il liquidatore, sempre previa intesa con l'amministratore giudiziario e su autorizzazione del giudice, qualora vi sia capienza, può procedere al pagamento delle somme dovute ai lavoratori dipendenti per effetto del licenziamento disposto dall'amministratore giudiziario (trattandosi di crediti prededucibili privilegiati);

#### **sul compenso**

Le tariffe professionali che prevedevano il compenso del liquidatore (con percentuali a scaglioni sulle attività realizzate e sulle passività definitivamente accertate) sono state abrogate e quindi il compenso deve essere concordato tra le parti.

Sul punto l'orientamento giurisprudenziale in sede civile è pacifico.

E' altrettanto pacifico, sempre per la giurisprudenza civile, che il diritto ad ottenere il compenso per l'attività di liquidatore di una società è condizionato allo svolgimento di attività liquidatoria in senso proprio, come precisata dall'art. 29 del D.P.R. 30 giugno 1987, n. 309, comprendente la valutazione, il progetto, la redazione di inventari e di bilanci; detto compenso va, pertanto, commisurato sul realizzo delle attività e sul totale delle passività accertate.

Nel caso di azienda sottoposta a sequestro, il liquidatore (qualora sia soggetto diverso dall'amministratore giudiziario) deve essere affiancato comunque dall'amministratore giudiziario

per la redazione di inventari e bilanci e non procede all'accertamento delle passività (che devono essere oggetto di verifica dei crediti).

Ne consegue che il compenso va contenuto (e ciò vale a maggior ragione quando l'amministratore cumuli il ruolo di liquidatore).

Non è corretto riconoscere un compenso mensile, peraltro senza prevedere alcuna durata.

L'unica reale attività affidata al liquidatore è quella di cedere i beni aziendali.

Si potrebbe suggerire un accordo nei seguenti termini: una percentuale tra il 5% ed il 3% sugli attivi realizzati oltre al rimborso delle spese documentate per l'attività di liquidazione, ovvero concordare un compenso fisso globale, oltre le spese, da corrispondere all'esito della liquidazione.

### **I rapporti tra messa in liquidazione e fallimento.**

L'art. 41 al comma 5 prevede altresì che, "in caso di insolvenza", l'amministratore può sollecitare il PM a presentare istanza di fallimento nei confronti dell'imprenditore.

La medesima norma è contenuta al comma 1 del successivo art. 63.

Il duplice richiamo alla facoltà dell'amministratore di sollecitare il PM per la dichiarazione di fallimento non deve ritenersi privo di significato.

Deve intendersi che in ogni fase della procedura l'amministratore possa esercitare questa facoltà.

Invero possono verificarsi queste ipotesi:

- l'impresa ha beni aziendali di modesto valore ed è oberata da debiti consistenti, liquidi ed esigibili. In tal caso, al fine di far accertare lo stato di insolvenza, sin dalla relazione depositata ai sensi dell'art. 41 (quando l'amministratore definisce in maniera più compiuta le condizioni dell'impresa) è opportuno che sia sollecitato il P.M. per la dichiarazione di fallimento.

In tal caso il fallimento sarà dichiarato nei confronti dell'imprenditore, che ha dato luogo allo stato di insolvenza;

- l'impresa viene posta in liquidazione, ma l'attività di liquidazione non sortisce gli esiti sperati e, quindi, emerge in un momento successivo lo stato di insolvenza

La giurisprudenza ammette la dichiarazione di fallimento anche durante la messa in liquidazione, ma precisa "Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, al fine dell'applicazione dell'art. 5 legge fallimentare, deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo fra i soci; non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (Cass. Civ. sentenza n. 12382/2017).

Anche in questo caso il fallimento sarà dichiarato nei confronti dell'imprenditore;

- l'attività di impresa è proseguita con la nomina di un amministratore di diritto privato/legale rappresentate ed a seguito dei debiti contratti per l'attività svolta nel corso della gestione dopo il sequestro è insorto uno stato di insolvenza.



E' solo questa la ipotesi in cui il fallimento può essere dichiarato nei confronti dell'amministratore di diritto privato che ha sostituito il precedente.

Negli altri casi, lo si ripete, fallisce l'imprenditore anche dopo il sequestro.

Per questa ragione, l'amministratore giudiziario non è contraddittore necessario nel procedimento diretto alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore che, quale diretto protagonista della situazione di insolvenza denunciata, è destinatario degli effetti che la declaratoria di fallimento produce (Cass. I Sez. Civ. sentenza n. 11706/18).

### **Gli strumenti per evitare la dichiarazione di fallimento**

Ai sensi del comma 8 bis dell'art. 63 CAM, l'amministratore giudiziario deve valutare, sempre nella relazione di cui all'art. 41 se sussistano i presupposti per richiedere l'ammissione al concordato preventivo prima ancora di sollecitare il PM perché presenti istanza di fallimento.

La norma richiama infatti l'art. 160 legge fallimentare (concordato preventivo), l'art. 182 bis legge fallimentare) (accordo di ristrutturazione dei debiti) e l'art. 67 lett. d legge fallimentare (piano attestato di risanamento).

Dovrà quindi chiedere l'autorizzazione al giudice, rappresentando la sussistenza dei presupposti per misure che consentono di salvaguardare la unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

Il giudice dovrà valutare la opportunità di autorizzare l'accesso a tali istituti (la domanda deve essere comunque presentata al giudice fallimentare), considerando che si tratta di accordi con i creditori soggetti alle norme civilistiche che, pertanto, risultano incompatibili con la verifica dei crediti (procedura che va rispettata, invece, nel caso di messa in liquidazione o dichiarazione di fallimento).

L'amministratore dovrà quindi nella relazione fornire specifiche indicazioni sulla convenienza dell'accordo anche considerando questo aspetto.

Il legislatore espressamente prevede che nel caso di piano di ristrutturazione si possa procedere all'alienazione dei beni.

Bisogna sottolineare che non viene richiamata la norma sul concordato fallimentare ed è questa una conferma che il fallimento viene dichiarato nei confronti dell'imprenditore che è spossessato dei beni e non ha poteri di disposizione (almeno sino a quando sequestro/confisca non siano revocati e riprenda la procedura fallimentare).

Va infine evidenziato che la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento sono iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi. Una volta che sia stato dichiarato il fallimento, non può proseguire il giudizio sull'omologabilità del concordato (Cass. Sez. Un., 15/05/2015, n. 9935).

### **Gli effetti della dichiarazione di fallimento sulla procedura**

Qualora sia dichiarato il fallimento dopo il sequestro, il legislatore opera una distinzione tra due ipotesi:

1. vi sono beni che possono entrare a far parte della massa fallimentare perché non sottoposti a sequestro penale ed in tal caso la procedura fallimentare prosegue per verificare il passivo, sia pure secondo le regole fissate dal CAM (si richiamano gli artt. 52 e segg.).

I beni sottoposti a sequestro penale restano nella gestione dell'amministratore giudiziario;

2. tutti i beni dell'imprenditore fallito sono sottoposti a sequestro penale.

In tal caso, il fallimento viene chiuso per mancanza di attivo.

La gestione continua con l'amministratore giudiziario, il quale non ha altra via che procedere alla messa in liquidazione.

Ciò significa che l'amministratore:

- deve compiere solo attività che consentono di preservare il valore dei beni;
- non può assumere nuovi impegni finanziari a carico della impresa che si trova in stato di dissesto;
- l'amministratore può chiedere l'autorizzazione a proporre le azioni revocatorie previste dalla legge fallimentare (il comma 8 dell'art. 63 richiama le azioni disciplinate dalla Sezione III Capo III Titolo II r.d. 267/42);
- dopo la sentenza di confisca in primo grado, procederà agli adempimenti per la verifica dei crediti.

### **La gestione delle quote societarie**

Come già evidenziato sopra, l'art. 41 reca il titolo "gestione delle aziende sequestrate", ma detta norme che riguardano anche una fattispecie del tutto diversa, ovvero quella della gestione delle quote societarie.

Invero, nell'ipotesi di imprese societarie, solo quando viene disposto il sequestro di tutte le partecipazioni sociali devono intendersi sequestrati anche i beni costituiti in azienda (in tal senso per la confisca è esplicito l'art. 24 CAM).

Ma il sequestro può avere ad oggetto solo alcune partecipazioni societarie.

In tal caso il legislatore prevede che l'amministratore possa esercitare i poteri del socio, al fine di preservare il valore della quota societaria e controllare la regolarità delle deliberazioni assunte in sede di assemblea dei soci.

Naturalmente l'ampiezza dei poteri e delle facoltà dipende dalla percentuale di partecipazioni societarie sottoposte a sequestro.

#### **- Sequestro di quote di maggioranza**

Il legislatore richiama l'art. 2359 cod. civ. che fa riferimento allo specifico fenomeno delle imprese controllate e prevede la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria.

In tal caso:

qualora l'amministratore della società sia l'indagato o un soggetto che dagli atti risulti essere mero prestanome, il giudice autorizza l'amministratore a convocare l'assemblea per deliberare la revoca dell'amministratore della società e la nomina di un nuovo amministratore.

La giusta causa della revoca dell'amministratore è costituita nel caso di specie dallo spossessamento delle quote societarie per il procedimento penale in atti e dalla previsione contenuta nello stesso art. 41 comma 1 ter ultimo periodo.

La nomina, con un compenso mai superiore a quello percepito dal precedente amministratore sociale (regola fissata dal codice civile), può essere effettuata anche in favore dello stesso amministratore giudiziario;

qualora resti in carica il precedente amministratore (professionista dotato di specifiche competenze ed estraneo ai fatti-reato) oppure sia nominato un nuovo amministratore diverso dall'amministratore giudiziario il giudice deve indicare le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

E' chiaro che l'amministratore giudiziario in questo caso può esercitare i poteri e le facoltà del socio e quindi 1) richiedere di essere informato periodicamente sull'andamento della gestione; 2) richiedere periodicamente di consultare la documentazione della società, 3) richiedere la convocazione dell'assemblea per assumere le decisioni di cui all'art. 2479 (approvazione bilancio, sostituzione dell'amministratore, nomina dei componenti il collegio sindacale e del revisore contabile, modificazioni dell'atto costitutivo, operazioni che comportano modificazione dell'oggetto sociale).

#### **- Sequestro di quote di minoranza**

Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino la maggioranza l'amministratore giudiziario, oltre alle facoltà di essere informato periodicamente e di accedere alla consultazione degli atti può, previa autorizzazione del giudice, impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

In altri termini, come chiarito dal legislatore, esercita gli stessi poteri e le stesse facoltà riconosciute al socio di minoranza.

### **Il regime delle spese di gestione**

Il comma 1 dell'art. 42 prevede che le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

Il comma 2 stabilisce che se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

Bisogna distinguere tra due ipotesi.

### **Le spese per beni immobili**

In questa ipotesi è chiaro che - qualora si debba procedere ad opere di manutenzione ordinaria o straordinaria - bisogna attingere dai fondi del conto gestione, anche quelli inviati al FUG autorizzando in tal caso l'amministratore a richiedere la disponibilità della somma occorrente.

Vanno svolte alcune precisazioni.

I beni immobili possono appartenere a indagati diversi.

Il legislatore ha introdotto il concetto di "massa" per indicare il compendio patrimoniale appartenente a ciascun proposto (nel processo penale a ciascun indagato) al comma 9 dell'art. 3 DPR 177/15.

Sebbene introdotto con la normativa sulla determinazione del compenso, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto chiarire la portata dell'art. 37 comma 5 (già richiamato quanto alle direttive da impartire) che prevede l'obbligo di contabilità separata in relazione ai diversi soggetti colpiti dal sequestro.

Qualora, quindi, vi siano beni appartenenti a indagati diversi, per ciascun indagato vi è un conto gestione differente e l'amministratore può utilizzare solo le somme relative al conto gestione nel quale è compreso il bene che necessita di un intervento di manutenzione o richiede la necessità di spese (si pensi alle spese legali per costituirsi in un giudizio o alle spese condominiali).

Nel concedere l'autorizzazione richiesta dall'amministratore per disporre dei fondi del conto gestione è necessario verificare che il bene per il quale è necessaria la spesa rientri nella massa che dispone di fondi.

Diversamente la spesa dovrà essere posta a carico dell'Erario con diritto al recupero nel caso di revoca del sequestro o della confisca.

Si ricorda che la spesa deve essere "necessaria" o comunque "utile".

Se ad esempio viene sequestrato un immobile in stato di abbandono, la necessità della spesa può derivare dal uno stato di pericolo per la incolumità pubblica mentre la utilità può derivare dalle prospettive concrete di una messa a reddito o di un utilizzo sociale.

La Suprema Corte (II Sezione Civile, sentenza 3354 del 19.02.2016) sono sempre dovuti dal momento del sequestro gli oneri condominiali.

Bisogna sottolineare che:

- per eventuali interventi che risultino necessari o utili bisogna rivolgersi ad imprese sottoposte a sequestro o confisca, purchè le stesse presentino un preventivo competitivo (vale a dire inferiore o almeno pari ad altri preventivi che l'amministratore dovrà richiedere ad imprese del settore);
- per le spese condominiali è necessario che l'amministratore relazioni sulla regolarità delle stesse, fermo restando che i pagamenti devono riguardare le spese maturate durante la gestione e non quelle antecedenti (che restano a carico del vecchio titolare).

Risulta evidente che per non gravare l'Erario con spese che potrebbero essere oggetto di contenzioso, è opportuno:

- mettere subito a reddito i beni immobili o, qualora non sia possibile,
- concedere in comodato gratuito i beni immobili ad enti pubblici o associazioni che siano disposti a provvedere alla manutenzione ed al pagamento degli oneri condominiali.

#### Un'ultima annotazione.

Non rientrano tra gli oneri economici per i beni immobili, durante la gestione le imposte, le tasse ed i tributi il cui presupposto impositivo consista nella proprietà o nel possesso dei beni.

Gli atti e i contratti relativi agli immobili sono esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale.

Non rilevano i redditi prodotti dagli immobili ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, fermo restando che l'amministratore, in caso di dissequestro, deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la restituzione dei beni agli aventi diritto, la durata del sequestro e gli importi riscossi (che ai sensi dell'art. 70 DPR 917/86 TU Agenzia delle Entrate) in modo che gli organi competenti provvedano alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

#### Le spese di gestione riguardanti le aziende

Il comma 3 dell'art. 41 dispone "si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili".

Già l'inciso "in quanto applicabili" fa comprendere che per le aziende occorre procedere ad una valutazione diversa.

Ed invero la norma va letta alla luce del disposto dell'art. 54 CAM che ha riguardo al pagamento dei crediti prededucibili.

Secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 54 i crediti prededucibili sono quelli sorti dopo il sequestro.

Quando gli stessi sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati in sede di verifica dei crediti, ma possono essere soddisfatti, previa autorizzazione del giudice delegato.

In piena aderenza con la disciplina delle spese di cui all'art. 42, il legislatore conferma che se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento l'amministratore giudiziario provvede mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato (comma 2 prima parte).

Il comma 2 dell'art. 54 prosegue testualmente così "Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge".

La norma, in altri termini, esclude – anche per i crediti prededucibili – che l'impresa possa proseguire la sua attività con i fondi dello Stato.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte (V Sez. Penale, sentenza n. 8441 del 26.02.2019) secondo la quale nel caso di sequestro di azienda le spese di gestione per l'attività d'impresa non possono essere poste a carico dell'Erario, tenuto conto della congiunzione avversativa "tuttavia" con cui esordisce il terzo periodo del comma 2 dell'art. 54. In questo caso l'esistenza dei crediti ancorché prededucibili vantati dai terzi può comportare la messa in liquidazione o la dichiarazione di fallimento dell'impresa in sequestro, ma non già l'intervento dello Stato per pagarne i debiti.

Correttamente il legislatore opera una distinzione tra gestione di beni aziendali e gestione di beni personali dal momento che lo Stato non può essere coinvolto nelle difficoltà economiche dell'impresa, a scapito del principio della libera concorrenza.

Ne consegue che, quando è in sequestro l'azienda (o, nel caso di impresa societaria, l'intero capitale sociale), occorre distinguere tra queste tre ipotesi:

- il giudice ha autorizzato la prosecuzione dell'attività. In tal caso le spese maturate durante la gestione possono essere soddisfatte solo nei limiti dei fondi disponibili con riguardo al conto gestione relativo alla impresa. Se i fondi non sono sufficienti e le spese sono diverse si provvede al pagamento secondo i criteri di proporzionalità, tenendo conto dei privilegi;
- il giudice ha disposto la messa in liquidazione. In tal caso per le spese connesse alla procedura è possibile attingere ai fondi dell'Erario. Deve trattarsi di spese necessarie e utili. Non si può in altri termini porre a carico dell'Erario il compenso del liquidatore qualora questi non abbia esaurito la sua attività;
- il giudice ha disposto la cancellazione dal Registro delle Imprese. In tal caso per le spese connesse alla procedura è possibile attingere ai fondi dell'Erario.

Se in sequestro sono **quote societarie**, le eventuali spese a carico dei soci (ad esempio spese in caso di messa in liquidazione) devono essere soddisfatte dai soci in maniera proporzionale alla loro quota. Ne consegue che l'amministratore potrà attingere al conto gestione riguardante i beni personali del socio contribuendo nella quota dovuta. Solo nel caso in cui non vi siano fondi potrà chiedere l'anticipazione a carico dello Stato.

#### **Le spese per compensi agli amministratori**

Rientrano nel tema delle spese di amministrazione e sono pertanto disciplinate dall'art. 42 (commi 3, 4, 5, 6, 7) i compensi spettanti all'amministratore giudiziario.

Schematicamente, dalla lettura della norma si desume che:

- il compenso finale va disposto quando l'amministratore ha ultimato il suo incarico e va posto a carico del conto gestione in caso di confisca o a carico dell'Erario in caso di dissequestro;

- in caso di confisca, se il conto gestione non ha fondi sufficienti, la somma va anticipata dall'Erario con diritto al recupero nei confronti del condannato;
- analoga disciplina riguarda il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e delle spese per i trasferimenti (ai sensi del comma 9 dell'art. 35 per i viaggi fuori residenza spetta il trattamento previsto per i dirigenti seconda fascia dello Stato).

Va sottolineato (e in tal senso ancora più chiaro è il comma 8 dell'art. 3 DPR 177/15) che è previsto il "rimborso" delle spese che devono essere documentate.

Non è quindi consentito riconoscere acconti ai coadiutori (sono spese che devono essere sostenute dall'amministratore e sono rimborsate all'esito della procedura).

Si potrà, semmai, al fine di evitare una sovraesposizione dell'amministratore, riconoscere al medesimo acconti parametrati alle spese sostenute e documentate;

- gli acconti sul compenso vanno riconosciuti "in relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi" e vanno posti sul conto gestione di ciascuna massa in misura proporzionale (in tal senso si daranno direttive all'amministratore). Nel caso in cui il conto gestione non abbia fondi sufficienti o il prelievo possa pregiudicare la gestione gli acconti vanno posti a carico dell'Erario con diritto al recupero in caso di confisca definitiva. Nel caso di dissequestro o revoca della confisca le somme prelevate dal conto gestione per gli acconti agli amministratori vanno restituite.

Sulla richiesta di acconto deve provvedersi entro 5 giorni dal deposito.

Si tratta di un termine ordinatorio, ma è opportuno provvedere tempestivamente.

Il legislatore prevede inoltre che:

- gli acconti e il compenso finale devono essere disposti con decreto motivato. La Ragioneria di Stato ha precisato che la motivazione deve riguardare anche il calcolo effettuato secondo i rigidi criteri disposti dal DPR 177/15 e vanno indicati gli acconti riconosciuti, chiarendo nel dispositivo la somma da riconoscere decurtati gli acconti. Non sono ammesse liquidazioni equitative;
- il compenso finale deve essere disposto prima della redazione del conto finale.

La ragione della previsione si spiega con la necessità che nel conto siano inserite anche le somme prelevate a titolo di acconto e/o di compenso finale con rimborso spese.

Tuttavia, capita di frequente che si debba liquidare un compenso per una amministrazione che non è stata seguita dal giudice titolare o rispetto alla quale non sono state depositate in maniera compiuta le relazioni che dovrebbero contenere i dati relativi al rendiconto parziale.

Per questo motivo, è opportuno richiedere all'amministratore di presentare contemporaneamente la istanza di liquidazione finale ed il rendiconto conclusivo.

Così il giudice potrà avere una visione completa dell'operato dell'amministratore ed essere in condizione di compiere valutazioni su dati concreti e definitivi.

Nessuna lesione si verifica per le parti interessate all'approvazione del rendiconto dal momento che, al pari del rendiconto (che come si vedrà deve essere depositato), vanno depositati anche i provvedimenti di liquidazione o di rimborso spese non appena adottati.



Nel rendiconto della gestione devono essere sempre indicati gli acconti ricevuti qualora siano stati prelevati dal conto gestione.

Il dato era previsto in maniera inderogabile dalla precedente normativa (art. 2 octies, comma 5, L. 575/65) ed è attualmente previsto anche dal Codice Antimafia.

Mentre le somme prelevate dal conto gestione a titolo di acconto devono essere indicate (pena la irregolarità formale del rendiconto), ovviamente non va indicato il compenso finale qualora non sia stato ancora liquidato e quindi non sia stato prelevato dal conto gestione.

Resta fermo il principio secondo il quale laddove l'amministratore non presenti istanza di liquidazione prima del rendiconto (o almeno contestualmente come qui suggerito) deve intendersi che vi abbia rinunciato e che gli acconti siano soddisfatti (Cassazione, IV Sez. Penale, sentenza n. 12649 del 19.03.2018).

E' bene precisare che, in considerazione del ruolo attribuito ai coadiutori da tenere distinti dai collaboratori dell'azienda, la Suprema Corte (sentenza n. 12000/20 richiamata nel paragrafo sui coadiutori) ha stabilito che nel rendiconto vanno distinte le spese sostenute per la gestione dell'attività di impresa (spese per i consulenti e per gli organi della impresa) dalle spese sostenute per l'attività propria di controllo svolta dall'amministratore giudiziario quale ausiliario del giudice (spese per i coadiutori).

L'esame della documentazione allegata soddisfa l'esigenza dell'avente diritto a verificare la correttezza della distinzione.

I provvedimenti adottati sulla richiesta di liquidazione e sul rimborso delle spese sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'ANBSC (ove competente) per via telematica.

L'amministratore può impugnare il provvedimento.

## La tutela dei creditori

E' bene premettere che vanno configurate due categorie di crediti che i terzi possono vantare sui beni sottoposti a sequestro:

- **crediti preeducibili**
- **crediti sorti anteriormente al sequestro**

Nel primo caso, come già esaminato nel trattare delle spese, gli stessi devono essere soddisfatti dall'amministratore che ha assunto l'impegno sulla base di atti di ordinaria amministrazione o di atti autorizzati dal giudice.

Non vi è necessità di sottoporre a verifica un credito che è sorto durante la gestione svolta da un ausiliario del giudice e con i controlli sul suo operato previsti dal CAM.

Nel secondo caso, qualora oggetto di sequestro sia l'azienda, il legislatore all'art. 56 prevede quanto segue:

- se vi sono rapporti pendenti che sono ritenuti essenziali per lo svolgimento dell'attività di impresa, (forniture in corso, contratti di leasing, rapporti di lavoro), in coerenza con quanto già disposto all'art. 41, previa autorizzazione del giudice, il rapporto può proseguire con l'adempimento degli obblighi sorti (senza necessità di verifica dei crediti come ribadito dall'art. 54 bis), salvo non sia disposta la sospensione dell'attività e poi la messa in liquidazione. Il giudice deve provvedere 30 giorni dalla esecuzione.

Si ricorda che, nell'ambito dei rapporti pendenti, la Suprema Corte attribuisce alla norma dettata dal comma 3 dell'art. 35, (che vieta qualsiasi ingerenza da parte dei soggetti nei cui confronti il sequestro è stato adottato, nonché dei familiari), una finalità di ordine pubblico che riguarda tutti i contratti relativi al bene ed all'azienda sequestrata, nonché tutti i rapporti di collaborazione con le persone indicate.

Essa pertanto comprende anche i rapporti di lavoro per i quali quindi è prevista una risoluzione con recesso da parte dell'amministratore, autorizzato dal giudice, nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 35. In tal caso è la stessa legge speciale che, in ragione della finalità di ordine pubblico, prevede la giustificazione del licenziamento che non ha natura disciplinare (Cass. Civ. sentenza n. 10439 del 27.04.2017 che richiama Cass. 14467/15);

- nel caso di crediti derivanti da contratti relativi all'attività di impresa che non hanno ancora avuto esecuzione, entro sei mesi dalla immissione in possesso dei beni, l'amministratore deve indicare, nella relazione ex art. 41, se intende subentrare nel contratto ovvero intende risolverlo ed il giudice deve autorizzare.

Il terzo (l'altro contraente estraneo al sequestro) può chiedere al giudice di fissare un termine per le richieste dell'amministratore giudiziario non superiore a 60 giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

In caso di risoluzione del contratto, il terzo può far valere il credito conseguente al mancato adempimento in sede di verifica dei crediti. Per il risarcimento dei danni può agire nei confronti dell'imputato in sede civile.

Nel caso di contratti ad effetto reale (ovvero che abbiano già determinato l'effetto traslativo), l'amministratore non può risolvere il contratto e trattandosi di contratto funzionale all'azienda deve rappresentare al giudice quale sia la soluzione preferibile (adempiere all'obbligazione sorta per effetto del trasferimento o agire per l'annullamento del contratto qualora risulti affetto da vizi);

- se i crediti sono sorti anteriormente al sequestro e riguardano rapporti esauriti o non indispensabili per il prosieguo dell'attività o se l'attività è sospesa con successiva messa in liquidazione, gli stessi non possono essere soddisfatti ma sono soggetti alle regole della udienza di verifica.

Una regola di carattere generale, non limitata all'attività di impresa, riguarda i **contratti preliminari** di vendita immobiliare (art. 56 comma 5).

Se il contratto preliminare è stato trascritto prima del sequestro ed è ancora efficace (vale a dire non è scaduto il termine per la stipula del definitivo prima del sequestro), l'amministratore deve valutare se subentrare nel contratto ovvero chiedere lo scioglimento.

In quest'ultima ipotesi, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito solo in sede di verifica dei crediti, ma il suo credito gode del privilegio previsto all'art. 2775 bis cod. civ.

Non ha però diritto a risarcimento o indennizzo.

### **La verifica dei crediti**

Chiariti quali sono i crediti che non possono essere soddisfatti nel corso della gestione, va sottolineato che in relazione agli stessi compito del giudice è quello di procedere alla udienza di verifica secondo le regole fissate dal CAM ed alla formazione dello stato passivo.

Il sistema, in maniera del tutto coerente, prevede che:

- il terzo non può ottenere la soddisfazione del proprio diritto con azioni esecutive in sede civile, perché in tal modo resterebbe vanificata la disciplina del codice. Non possono quindi essere intraprese azioni esecutive e se già in corso si sospendono (art. 55 commi 1 e 2).

E' evidente che il giudice civile deve essere reso edotto della procedura in corso e dell'applicabilità delle norme previste dal Titolo IV del Codice Antimafia.

Gli amministratori chiedono di intervenire nel giudizio con un legale per eccepire la improcedibilità o per chiedere la sospensione.

Trattandosi di eccezione processuale che può essere rilevata di ufficio si suggerisce di far depositare all'amministratore una nota al giudice civile nella quale specificare che i beni sui quali si sta procedendo sono sottoposti a sequestro penale e il sequestro è soggetto alla normativa prevista dal Libro I Titolo IV Codice Antimafia, per cui si applica l'art. 55 DPR 159/11.

E' opportuno allegare alla stessa il dispositivo del sequestro;

- qualora, prima del sequestro, sia iscritta domanda giudiziale per l'accertamento del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento o di garanzia, il processo civile è sospeso (valgono le medesime considerazioni di cui sopra quanto alla comunicazione al giudice civile).

Il terzo anche in questo caso dovrà intervenire alla udienza di verifica.

Le regole da seguire per la udienza di verifica dei crediti sono le seguenti.

La procedura deve essere avviata all'esito della confisca di primo grado.

All'amministratore va chiesto (ove non l'abbia già fatto) di depositare due elenchi:

1) l'elenco nominativo dei creditori anteriori al sequestro con indicazione dei crediti e delle scadenze;

2) l'elenco nominativo dei terzi che vantano diritti reali di godimento o di garanzia con indicazione dei beni sui quali il terzo vanta il diritto e del titolo dal quale sorge.

Qualora siano amministrate aziende diverse, gli elenchi vanno presentati in maniera distinta per ciascuna società.

Il giudice fissa la udienza camerale per la verifica dei crediti, mandando all'Amministratore per la notifica agli interessati.

Compito della Cancelleria del giudice resta quello di dare avviso al P.M. ed all'ANBCS (qualora si proceda per reati che ne prevedono la competenza).

PM e Agenzia hanno facoltà di partecipare alla udienza (cfr. art. 59).

Non sono chiamati a partecipare alla udienza di verifica dei crediti coloro che sono ritenuti intestatari fittizi dei beni, in quanto gli stessi hanno per la loro difesa gli stessi strumenti dell'indagato (istanza di revoca, riesame, ricorso in cassazione).

Nel fissare la udienza camerale, occorre tener conto della seguente tempistica:

- va indicato un termine (non superiore a 60 giorni) entro il quale gli interessati possono presentare istanza di ammissione al giudice con le modalità di cui all'art. 58. Il termine stabilito dal giudice è perentorio (a pena di decadenza) e la istanza deve essere presentata al giudice (come espressamente previsto dalla norma). Sono da ritenere inammissibili le istanze presentate all'amministratore giudiziario. Si suggerisce di specificare nel decreto che una copia della istanza con gli allegati va trasmessa via pec anche all'amministratore, mentre la domanda con gli allegati in originale deve essere depositata nella Cancelleria del giudice;

- l'amministratore, alla scadenza del termine, esamina le domande presentate ed elabora un progetto di stato passivo, con specifiche motivazioni delle ammissioni e delle esclusioni. Tale progetto deve essere depositato entro il termine di 20 giorni prima della istanza;

- entro 5 giorni prima della udienza gli interessati possono depositare ulteriore documentazione e memorie. Il termine è a pena di decadenza e ciò significa che in udienza non possono essere presentati ulteriori documenti salvo non si dimostri la impossibilità di depositarli prima per cause non imputabili.

In conclusione la data della udienza deve essere fissata – nei casi più complessi - preferibilmente 40 giorni dopo il termine dato ai terzi per depositare le loro domande (invero occorre considerare anche i tempi per la notifica che l'amministratore deve effettuare, sia pure telematicamente).

Nel caso in cui sia presentata una domanda tardiva, la stessa va esaminata qualora l'interessato provi di non averla potuta presentare nei termini per causa a lui non imputabile. In tal caso il giudice fisserà una nuova udienza di verifica, sempre con le modalità e la tempistica sopra indicate.

Le domande sono esaminate in udienza con l'assistenza dell'amministratore.

La partecipazione delle parti (interessati o legali nominati per la procedura, PM e rappresentante dell'Agenzia) è facoltativa.

In udienza il giudice stabilisce quali domande ammettere specificando l'entità del credito e il privilegio e quali domande respingere indicando sinteticamente i motivi della esclusione.

Esaurito l'esame delle domande, il giudice forma lo stato passivo e lo dichiara esecutivo con decreto depositato in Cancelleria e comunicato a cura della Cancelleria all'Agenzia (sempre nei casi in cui questa sia competente), nonché all'amministratore giudiziario che ne dà avviso agli interessati non presenti in udienza.

Una lettura testuale induce a ritenere che il giudice non possa riservare la decisione, ma debba ammettere o respingere a verbale.

La ragione di tale disposizione è mutuata dalla procedura fallimentare che richiede tempi rapidi. Con riguardo alla udienza di verifica all'esito di confisca in primo grado, ragioni di urgenza non sussistono perché per la liquidazione si dovrà attendere il passaggio in giudicato e la procedura di liquidazione con successivo piano di riparto, di competenza dell'Agenzia.

Deve considerarsi inoltre che il legislatore prevede il deposito del decreto in Cancelleria e che il giudice è chiamato a svolgere una valutazione più complessa di quella del giudice fallimentare (non solo sulla esistenza del titolo bensì anche sulla buona fede).

Si suggeriscono le seguenti strade:

- il giudice dà atto a verbale delle conclusioni dell'amministratore per ciascuna delle istanze e ne rinvia l'esame ad altra data, qualora ritenga di dover disporre accertamenti (il giudice può assumere anche di ufficio le opportune informazioni, cfr. art. 59, comma 1) oppure qualora ritenga di doversi riservare sulla decisione;

- il giudice decide a verbale le istanze semplici per le quali non vi sono questioni particolari e rinvia la decisione ad altra udienza per altre istanze più complesse, riservando il deposito del decreto esecutivo per la formazione dello stato passivo alla conclusione della successiva udienza. Qualora il giudice si riservi, come avviene per le udienze camerali, non è prevista alcuna sanzione per la mancata decisione a verbale né si reca pregiudizio ai creditori (che dovranno comunque attendere per il pagamento), ma naturalmente in questo caso il provvedimento con le motivazioni (che dovrebbero essere indicate a verbale) ed il conseguente decreto di formazione dello stato passivo dovranno essere comunicati anche all'amministratore giudiziario ed agli interessati che erano presenti alla udienza (non solo a quelli assenti come previsto dalla norma).

Nel decreto vanno indicati distintamente i crediti ammessi con le eventuali cause di prelazione e quelli che si ritiene di non ammettere (in tutto o in parte) esponendo i motivi della esclusione.

Si ricorda che l'accoglimento della domanda avente ad oggetto anche gli interessi sulle somme dovute, qualunque sia la natura degli stessi (convenzionali, moratori, legali), va disposto ai sensi del comma 2 bis dell'art. 52 CAM nei limiti del rendistato (tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia).

Quanto alle decisioni da assumere:

- **la inammissibilità** può essere dichiarata per 1) il mancato rispetto del termine fissato per la domanda di ammissione (in assenza di cause di impedimento non imputabili all'interessato); 2) il difetto di legittimazione ad agire o di legittimazione passiva; 3) la mancata prova dell'assenza di altri beni in capo al debitore sui quali poter soddisfare le proprie pretese. Tale prova può essere data anche sul piano logico nei casi di sequestro dell'intero capitale sociale di una società, ma nel caso di bene appartenente ad una persona fisica deve essere data sulla base di accertamenti catastali. E' fatto salvo il caso di credito assistito da garanzia reale o altre cause legittime di prelazione sul bene in sequestro;

- **l'accoglimento** presuppone la verifica del titolo (che deve risultare da atto con data certa), l'accertamento del rapporto fondamentale nei casi di promessa di pagamento, ricognizione del debito e titoli al portatore (per questi ultimi va provata anche la legittimità del possesso), l'assenza di cause di estinzione (come l'adempimento o la prescrizione), il carattere non strumentale del credito rispetto all'attività illecita o, qualora il credito sia strumentale, la buona fede (che non si presume ma va dimostrata) e l'inconsapevole affidamento del creditore.

Se il credito per il quale viene presentata domanda di ammissione è oggetto di contenzioso ancora in corso in sede civile e nel processo civile si è costituito l'amministratore giudiziario, – qualora non debba dichiarare la inammissibilità della domanda o rigettarla - il giudice può ammetterla con riserva (come avviene in sede fallimentare) oppure può rinviare l'esame della domanda se la controversia è prossima alla definizione.

Si sottolinea che il giudice deve svolgere le sue valutazioni sulla base dei criteri indicati dal CAM. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo il quale il giudicato civile di accertamento del credito non vincola il giudice penale in quanto la disciplina dettata dagli artt. 52 e segg. rende evidente che il credito, pur ritenuto sussistente in sede civile, deve possedere requisiti peculiari ed ulteriori affinché possa essere ammesso al passivo (non deve essere strumentale o è necessaria la prova della buona fede).

Come già evidenziato alla udienza di verifica sono ammesse anche le domande formulate dal terzo che vanta sul bene sequestrato diritto di proprietà o altro diritto reale ed in tal caso dovrà dimostrare di aver trascritto la domanda giudiziale prima del sequestro e dovrà dare prova del fondamento del suo diritto.

Qualora la controversia sia in corso, l'art. 55 prevede la sospensione del processo civile (comma 3) e la possibilità che questo riprenda in caso di revoca del sequestro o in caso di confisca definitiva per motivi diversi da quelli fatti valere in sede civile.

Ne consegue che il diritto deve essere valutato in sede di udienza di verifica solo se sia già intervenuta nelle more del sequestro (sempre sulla base di una domanda trascritta prima) una sentenza civile irrevocabile. Diversamente la istanza sarà inammissibile per difetto di legittimazione ad agire, fermo restando che il terzo potrà far valere il proprio diritto in sede civile con la ripresa del processo dopo la confisca definitiva;

- **il rigetto** va disposto qualora manchino gli elementi indicati dall'art. 52 comma 1 (sopra richiamati per l'accoglimento).

Il provvedimento del giudice può essere impugnato dagli interessati (v. infra sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice).

E' prevista la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo (art. 62).

La richiesta può essere formulata, in ogni tempo, dal PM o dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia quando da successivi atti emerge che il provvedimento è stato adottato sulla base di falsità, dolo, errore essenziale di fatto o della mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente.

### Il regime fiscale dei beni sequestrati

La disciplina è dettata dall'art. 51 CAM.

Come già evidenziato nel trattare della gestione, occorre distinguere tra le categorie di beni:

- se oggetto di sequestro sono beni immobili nella disponibilità dell'imputato, durante la gestione il versamento delle imposte, delle tasse e dei tributi il cui presupposto impositivo consista nella proprietà o nel possesso dei beni è sospeso; gli atti e i contratti relativi agli immobili sono esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastale; i redditi prodotti dagli immobili non sono calcolati ai fini della determinazione delle imposte sui redditi.

In caso di dissequestro l'amministratore deve comunicare all'Agenzia delle Entrate la restituzione dei beni agli aventi diritto, la durata del sequestro e gli importi riscossi (che ai sensi dell'art. 70 DPR 917/86 TU Agenzia delle Entrate) in modo che gli organi competenti provvedano alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria;

- se oggetto di sequestro sono quote societarie (parziali o totali) o redditi derivanti da attività d'impresa, l'amministratore è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al DPR 600/1973.

In sintesi in pendenza del sequestro l'amministratore giudiziario deve:

- presentare le dichiarazioni relative al periodo di imposta anteriore a quello in cui è stata adottata la misura cautelare, per le quali non sia scaduto il termine per la presentazione;

- determinare in via provvisoria il reddito dei beni sequestrati, con esclusione dei redditi derivanti dai beni immobili (sempre che non confluiscono nei redditi di un'impresa);

- presentare nei termini ordinari le dichiarazioni relative ai periodi di imposta interessati dall'amministrazione giudiziaria versando le relative imposte, con l'unica eccezione delle imposte relative ai beni immobili.

Con la confisca definitiva si estinguono per confusione i crediti IRPEF/IRES maturati fino alla data di adozione del provvedimento di sequestro.

In caso di verifica dei crediti, quindi, non vanno ammessi proprio perché la verifica dei crediti ha effetti solo nel caso di confisca definitiva (ovvero quando si verifica la causa di estinzione).

Restano esclusi dall'effetto estintivo i crediti IRAP, IVA o per ritenute, per i quali non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto obbligatorio.

In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 114/E del 31.08.2017.



### **Rapporti con il procedimento in sede di prevenzione**

Non cessa la gestione dinanzi al giudice penale, ma si realizza una interruzione quando sui medesimi beni sia disposto il sequestro in sede di prevenzione.

La ipotesi è disciplinata dall'art. 30 CAM.

Il legislatore ammette che il sequestro e la confisca di prevenzione possano essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale, così come – viceversa – ammette il sequestro penale sui beni già sequestrati in sede di prevenzione.

In entrambi i casi la regola è quella della prevalenza della gestione in sede di prevenzione.

Sino alla confisca definitiva, non può dirsi cessata la gestione in sede penale che potrebbe riprendere in caso di revoca della misura di prevenzione.

Il legislatore in sintesi prevede quanto segue:

- la gestione è affidata all'amministratore giudiziario nominato in sede di prevenzione. Se è stato nominato già un amministratore in sede penale, per evidenti ragioni di continuità, la regola è che sia nominato il medesimo professionista. Il giudice della prevenzione, però, con provvedimento motivato, sentita l'ANBSC, può provvedere alla revoca e sostituzione;
- l'amministratore, previa autorizzazione del giudice della prevenzione, comunica al giudice del procedimento penale copia delle relazioni periodiche;
- in caso di revoca della misura di prevenzione, il giudice in sede penale può 1) se non lo ha fatto prima nominare un nuovo amministratore; 2) riprendere la gestione con l'amministratore già da lui nominato al momento della esecuzione del sequestro penale; 3) confermare l'amministratore già nominato nel procedimento di prevenzione.

E' questa la soluzione preferibile per ragioni di continuità.

La gestione del giudice penale cessa definitivamente quando la confisca in sede di prevenzione diviene irrevocabile prima della sentenza di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale.

In quest'ultimo caso il giudice in sede penale dispone la confisca e dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

Quando, invece, la sentenza di condanna diviene irrevocabile prima della confisca di prevenzione, eventuali adempimenti da svolgere prima di mandare gli atti all'ANBSC (si pensi alla verifica dei crediti) vanno svolti dal giudice in sede penale.

### La conclusione della gestione

Nel caso in cui il sequestro riguardi le ipotesi di confisca allargata (art. 240 bis c.p.) o sia disposto per reati previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p.p. la gestione si conclude con il provvedimento che dispone il dissequestro o con la sentenza di confisca emessa in appello.

Negli altri casi si conclude con il provvedimento che dispone il dissequestro o con il passaggio in giudicato della sentenza di confisca.

Qualora la gestione si concluda con il dissequestro, per i beni che sono stati oggetto di vendita vanno restituiti all'avente diritto i proventi versati al FUG oltre agli interessi maturati ai sensi del DM 127 del 30.07.2009 (art. 40 comma 5 quinquies).

La stessa disposizione è dettata all'art. 46 CAM che prevede, oltre al caso della vendita, una ulteriore ipotesi di restituzione per equivalente, nel caso – possibile (come già sopra evidenziato) anche nel corso della gestione - in cui i beni siano stati assegnati ad enti pubblici o associazioni per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile (art. 48 comma 3 richiamato al comma 3 ter dell'art. 40).

In questo caso la restituzione per equivalente va disposta se la restituzione in forma specifica del bene possa pregiudicare l'interesse pubblico

L'interessato ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

Il giudice, nelle ipotesi di restituzione per equivalente, determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:

- del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;
- dell'amministrazione assegnataria, negli altri casi.

La normativa è stata qui richiamata per sottolineare la coerenza del sistema che concede ampi poteri all'amministratore giudiziario nel decidere se vendere o assegnare per fini pubblici, sempre come ovvio previa autorizzazione del giudice.

Tuttavia, quando la questione riguarda la esecuzione di una sentenza, si ritiene debba provvedere il giudice della esecuzione.

Sempre nel caso di restituzione dei beni all'avente diritto, l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare. (art. 51 comma 3).

Ciò a conferma dell'obbligo dell'amministratore di presentare le dichiarazioni dei redditi in maniera compiuta, anche se il pagamento di talune imposte è sospeso durante la gestione.

La generale estensione di tutte le norme riguardanti gli obblighi dell'amministratore giudiziario comporta che, prima di trasmettere gli atti all'Agenzia Nazionale (nel primo caso) o al PM presso il giudice della esecuzione (per la esecuzione), il giudice:

- deve approvare il rendiconto finale redatto dall'amministrazione;
- deve provvedere alla liquidazione del compenso finale ed al rimborso delle spese.

### L'approvazione del rendiconto

Il comma 8 dell'art. 35 CAM prevede che quando l'amministratore giudiziario cessa dal suo incarico deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'art. 43.

La norma è di carattere generale e, quindi, la necessità del rendiconto è collegata alla fine dell'incarico che può avvenire anche nel corso della procedura (come testualmente previsto) e, quando la procedura sia cessata, sia nella ipotesi della confisca sia nella ipotesi della restituzione dei beni.

In quest'ultimo caso, in particolare, il rendiconto è oggetto di attenta valutazione da parte degli aventi diritto.

Come già visto nel trattare dei rapporti con il procedimento di prevenzione, l'amministratore nominato dal giudice penale può essere revocato e sostituito dal giudice di prevenzione.

In questa ipotesi, sebbene la gestione del giudice penale non sia cessata ma interrotta, si verifica una causa di cessazione dall'incarico dell'amministratore che deve pertanto provvedere al rendiconto ai sensi del comma 8 dell'art. 35 sopra richiamato.

Il comma 4 dell'art. 38 CAM prevede altresì "L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'art. 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato".

L'art. 43, dedicato in maniera specifica al rendiconto di gestione, prevede che "All'esito della procedura, e comunque dopo provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro 60 giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5.

Si pone una prima questione: se il rendiconto debba essere presentato al giudice dopo la confisca di primo grado nel caso di sequestro adottato in sede penale.

Si ritiene che, in sede penale, il rendiconto finale debba essere depositato con la sentenza di confisca di secondo grado perché è in quel momento che l'amministratore cessa dalla sua carica e, quindi, la gestione passa all'ANBSC.

Per le medesime ragioni, nel caso in cui si tratti di sequestro per reati che non rientrano nella competenza dell'ANBSC, il rendiconto finale va depositato all'esito della pronuncia della Suprema Corte.

Si pone una seconda questione: se il rendiconto debba essere presentato prima o dopo la liquidazione del compenso.

Come già osservato nel trattare delle spese, il comma 5 dell'art. 42 prevede che liquidazioni e rimborsi siano fatti prima della redazione del conto finale, mentre l'art. 38 pone sullo stesso piano "adempimenti di cui all'art. 42" e "approvazione del rendiconto" davanti al giudice.

L'art. 43 nulla dice in maniera specifica.

Si ribadisce che la soluzione preferibile è quella di richiedere all'amministratore di depositare le richieste di liquidazione e di rimborso spese contestualmente al deposito del rendiconto.

Invero la documentazione che deve essere allegata al rendiconto, consente al giudice di avere una visione chiara e completa dell'impegno dell'amministratore, della complessità dell'incarico e dei risultati della gestione, elementi sui quali deve fondarsi la determinazione del compenso ai sensi del DPR 177/15.

Quanto alla procedura da adottare, le regole sono le seguenti:

- il giudice comunica all'amministratore il dispositivo che sancisce la fine dell'amministrazione giudiziaria, ovvero il dissequestro o la confisca di appello (per i reati di competenza dell'ANBSC) o la confisca definitiva (per gli altri reati ordinari);
- con la comunicazione predetta il giudice invita l'amministratore a depositare entro 60 giorni il rendiconto finale e, contestualmente, la richiesta di compenso e di rimborso spese;
- l'amministratore deve depositare il conto della gestione nel quale devono essere esposti in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione, con la indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto devono essere allegati (eventualmente su supporto informatico laddove siano voluminosi) i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate;
- il giudice verifica la completezza del rendiconto e, qualora manchino degli atti, assegna un termine entro il quale l'amministratore giudiziario deve effettuare le opportune integrazioni o modifiche;
- qualora verifichi la completezza del conto e degli atti allegati, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, assegnando in calce al rendiconto un termine al PM. all'Agenzia (ove competente), agli interessati (i titolari delle masse) per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni;
- scaduto il termine, si possono verificare le seguenti circostanze:
  1. non sono presentate osservazioni ed il giudice, valutata la regolarità formale, approva il conto;
  2. sono presentate contestazioni, ma le stesse non sono specifiche e non sono riferite a singole voci contabili, ma attengono ai criteri ed ai risultati della gestione. In tal caso il giudice le dichiara inammissibili e approva il conto;
  3. sono presentate contestazioni specifiche riferite a singole voci contabili. In tal caso il giudice fissa udienza camerale e, all'esito della stessa, approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.
  4. I provvedimenti del giudice, nel caso di presentazione di contestazione, possono essere oggetto di ricorso in cassazione entro 10 giorni dalla notificazione o comunicazione.

Si richiama, sull'approvazione del rendiconto, la sentenza della Cassazione. VI Sez. Penale. n. 29907 del 14.05.2019 che ha stabilito i seguenti principi.

Il giudizio sul rendiconto della gestione ha la funzione di definire specifiche contestazioni delle parti interessate. Tale giudizio non ha ad oggetto l'attribuzione di responsabilità, eventualmente

valutabile in separata sede, bensì la sola completezza e regolarità formale delle voci inserite, indicanti le somme pagate e riscosse, la descrizione dei cespiti e il saldo finale.

Il rendiconto non può dare luogo ad un risultato incerto o perplesso ma deve assicurare un risultato contabile definito.

Per tale ragione in sede di approvazione del rendiconto il giudice, qualora ravvisi profili di incompletezza o irregolarità deve invitare l'amministratore ad effettuare le opportune integrazioni o correzioni.

L'esito della valutazione non può risolversi nella non approvazione del rendiconto ma deve tendere a raggiungere il risultato contabile per cui, in alternativa alla immediata approvazione, il giudice deve indicare le irregolarità o le carenze individuate richiedendo all'amministratore di sanarle. In particolare qualora manchi la specifica indicazione delle spese poste a carico della società il giudice deve invitare l'amministratore ad inserirle.

### **La liquidazione del compenso finale ed il rimborso delle spese**

Con il deposito del rendiconto, il giudice ha nella sua disponibilità tutti gli elementi per poter provvedere in maniera tempestiva.

La Ragioneria di Stato nei rilievi del 06.12.2019 ha richiamato al rispetto rigoroso dei criteri dettati dal DPR 177/15.

E' stato sottolineato che (testualmente) "in taluni casi i magistrati liquidatori, al fine di equilibrare il compenso in misura corrispondente alle attività svolte, adottano criteri equitativi, parametrando il compenso anche alla durata dell'amministrazione, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni richiamate che non contemplano tale parametro. Si determina, quindi, in taluni casi, un aumento degli importi liquidati non suffragato dalla normativa di riferimento".

La Ragioneria ha altresì evidenziato che:

- nella liquidazione del compenso finale devono essere indicati in maniera specifica gli acconti corrisposti e il saldo da liquidare;
- va sviluppato il prospetto del calcolo del compenso nel corpo del decreto che deve essere motivato;
- nel caso di rimborso delle spese per i coadiutori va richiamata l'autorizzazione ad avvalersene e vanno prodotte le ricevute a firma dei coadiutori in regola con l'imposta di bollo. Nelle note spese vanno indicati i dati anagrafici del collaboratore, il codice fiscale, il numero progressivo della ricevuta, il luogo e la data della prestazione, le modalità di pagamento, i riferimenti normativi che consentono l'esenzione dall'IVA e dai contributi previdenziali.

Alla luce dei rilievi formulati e delle raccomandazioni ricevute, ai fini della liquidazione è importante ricordare che:

- il compenso va liquidato per masse, ovvero in relazione a ciascun complesso di beni facente capo ad un singolo imputato al quale è attribuita l'appartenenza dei beni medesimi (al di là delle intestazioni fittizie);

- se una massa è composta da beni eterogenei, va considerato il compenso più oneroso, tenuto conto del valore dei beni e delle percentuali previste per ciascuna diversa categoria di gestione;

- il valore dei beni deve essere quello di mercato, come si desume dalla previsione contenuta al comma 2 lett. A dell'art. 3 DPR 177/15 ai sensi del quale il valore è quello dell'importo realizzato in caso di beni liquidati. Qualora i beni non siano stati oggetto di cessione, deve considerarsi il valore stimato dall'amministratore o dal perito qualora vi siano state contestazioni da parte degli interessati. Ciò significa che 1) deve aversi riguardo al valore iniziale stimato dall'amministratore nelle prime relazioni ex art. 36 e 41 CAM e non al valore finale (da considerare solo per valutare i risultati della gestione); 2) è fondamentale che l'amministratore depositi la relazione sulla stima dei beni e la stessa sia comunicata agli aventi diritto, al fine di evitare successive contestazioni e, soprattutto, al fine di avere una visione chiara del valore dei beni affidati alla gestione.

Per gli immobili, bisogna tener conto delle condizioni effettive degli stessi e, sotto questo profilo, considerare i valori OMI richiedendo all'amministratore di indicare non solo i valori medi, come accade in genere, bensì anche i valori massimi e minimi (sempre per offrire al giudice un quadro completo).

Per le aziende il valore di mercato deve essere considerato alla luce della formula illustrata dall'amministratore come la più adeguata rispetto al settore in cui opera l'impresa.

Nel caso di messa in liquidazione il valore va parametrato all'attivo conseguito detratto il passivo. Se l'amministratore avrà svolto il ruolo di liquidatore avrà diritto al compenso – a carico della impresa anche in caso di dissequestro – calcolato sulla base della percentuale concordata con il giudice rispetto all'attivo realizzato.

Si osserva per inciso che per l'accertamento del passivo l'art. 3 comma 3 del DPR 177/15 prevede il compenso per l'attività svolta in sede di udienza di verifica dei crediti (necessaria anche in caso di messa in liquidazione);

- sul valore complessivo dei beni della stessa categoria (se sono più aziende il valore va sommato e così se sono più immobili) si applicano le percentuali a scaglioni di cui all'art. 3 comma 1 DPR 177/15 che sono distinte per tipologia di gestione e sono indicate nei minimi, medi e massimi.

Va motivata la scelta delle percentuali esponendo, sia pure sinteticamente, le attività svolte in concreto e non con formule di rito;

- sul valore complessivo dei beni della stessa categoria, nel caso di gestione di beni di diversa categoria, vanno calcolati gli aumenti secondo la percentuale che deve essere stabilita dal giudice e quindi sul punto il decreto va motivato sulla base delle attività svolte in concreto. Il legislatore si limita a stabilire che non può essere superiore al 25% per ciascuna categoria;

- alla cifra determinata come sopra, devono sommarsi il compenso per l'assistenza alla udienza di verifica dei crediti (dallo 0,19% allo 0,94% sui primi 81.131,38 euro e dallo 0,06% allo 0,46% sulle somme eccedenti tale cifra), nonché – nel caso di gestione diretta dell'azienda - il compenso del 5% sugli utili netti e dello 0,50% sull'ammontare dei ricavi lordi conseguiti. Tale previsione esclude che i ricavi lordi o gli utili netti vadano sommati al valore dell'azienda (è evidente che si tratta comunque di valori che sono considerati nelle formule per calcolare il valore dell'azienda);

- nel caso di incarico collegiale, il compenso come sopra determinato, va incrementato "in misura non superiore al 70%". Non vi è alcun riferimento al numero di amministratori e quindi l'incremento deve essere calcolato in maniera complessiva e non per ciascun amministratore;
- il compenso determinato seguendo le regole sopra indicate può essere aumentato o ridotto sino al 50%. Nel caso di incarico collegiale l'aumento o la riduzione possono essere stabiliti anche in relazione a singoli amministratori (e non a tutti), quando le ragioni dell'aumento o della riduzione siano riferibili esclusivamente al loro operato;
- per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori si richiamano le raccomandazioni della Ragioneria di Stato sopra ricordate, quanto alla documentazione che deve essere prodotta dall'amministratore;
- tutte le altre spese devono essere documentate con la specificazione della necessità delle stesse;
- spetta sempre un rimborso forfettario delle spese nella misura tra il 5% ed il 10%.

### Responsabilità dell'amministratore giudiziario e revoca

Nel caso in cui si accertino gravi irregolarità nel corso della gestione va disposta la revoca dell'amministratore giudiziario.

Analogo provvedimento va assunto in caso di riscontrata incapacità.

E' necessario in tal caso procedere all'audizione dell'amministratore per dargli modo di chiarire il suo operato.

L'amministratore anche in tal caso deve depositare il rendiconto relativamente al periodo della sua gestione.

Ai fini della liquidazione del compenso (qualora l'amministratore formuli la sua richiesta anche se rinunciante o revocato):

- nel caso di rinuncia vanno considerati in ogni caso le percentuali minime ridotte del 50%, sempre che l'amministratore abbia svolto attività di gestione. In caso contrario va liquidato il compenso minimo di euro 811,35;

- nel caso di revoca, non si procedere alla liquidazione del compenso, qualora la irregolarità sia stata grave ed abbia determinato un nocumento per i beni in sequestro. Laddove si ravvisi dolo o colpa grave il successivo amministratore potrebbe addirittura agire per il risarcimento dei danni;

- nel caso di revoca determinata dalla comunicazione di un procedimento penale a carico dell'amministratore deve attendersi l'esito del procedimento penale.

Ai sensi dell'art. 35 bis CAM l'amministratore giudiziario, il coadiutore, l'amministratore sociale nominato per la realizzazione del programma aziendale, sono esenti da responsabilità civile, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

Sono fatti salvi "i casi di dolo o colpa grave" con riguardo all'illecito civile.

Quanto all'illecito penale, è possibile che all'amministratore sia contestato un reato derivante dalla sua attività di gestione (ad esempio per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro o delle norme ambientali).

In questo caso l'amministratore ha il diritto di farsi assistere da un proprio difensore di fiducia nell'ambito del procedimento penale, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione del giudice.

Solo in caso di assoluzione, può chiedere il rimborso della spesa sostenuta, quando dimostri di non avervi dato causa.



### La tutela riconosciuta agli interessati nel corso della gestione

Si è già evidenziato che l'indagato nei cui confronti viene disposto il sequestro può:

- contestare la stima dei beni effettuata dall'amministratore e chiedere perizia;
- interloquire, tramite i difensori, alla udienza fissata per decidere se proseguire l'attività aziendale, previo deposito del programma aziendale elaborato dall'amministratore e della relazione dell'attestatore (ove reputati necessari);
- formulare rilievi sul rendiconto e partecipare alla udienza camerale fissata dal giudice (ove i rilievi siano specifici e su voci contabili ovvero su carenza di documenti);
- richiedere il rimborso delle somme prelevate dal conto gestione a titolo di spese dell'amministrazione giudiziaria, qualora i beni siano dissequestrati.

A tali facoltà si aggiunge quella di impugnare gli atti dell'amministratore giudiziario nello specifico caso in cui manchi l'autorizzazione del giudice.

L'art. 35 CAM stabilisce, infatti, che avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, l'indagato e ogni altro interessato possono avanzare reclamo.

Il reclamo va presentato al giudice, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data in cui "ne hanno avuto effettiva conoscenza".

Il giudice deve fissare la udienza camerale ai sensi dell'art. 127 entro i 10 giorni successivi e quindi decidere sul reclamo sentite le parti ove compaiono (art. 35 comma 7 CAM)

Naturalmente l'avviso di udienza va dato al reclamante, al PM, all'ANBSC (ove competente).

Si ritiene corretto inviare l'avviso anche agli altri soggetti che possano avere interesse: ad esempio quando l'atto oggetto di reclamo appartenga a due soggetti (ritenuti gli effettivi titolari), l'avviso va dato ad entrambi.

Il legislatore, dopo aver stabilito che vanno depositate dall'amministratore giudiziario nel corso della gestione solo alcune parti delle relazioni, non dice come gli interessati possano venire a conoscenza del vizio dell'atto, tanto vero che non indica una data precisa a partire dalla quale decorre il termine per il reclamo.

Non è prevista infatti alcuna comunicazione agli indagati/imputati delle attività svolte.

Deve tuttavia osservarsi che gli atti di straordinaria amministrazione (quelli per i quali è richiesta l'autorizzazione del giudice) sono soggetti a specifiche forme di pubblicità (iscrizione del registro delle imprese, trascrizione nei registri immobiliari).

Si ritiene quindi che, qualora l'interessato sia venuto a conoscenza di un atto di straordinaria amministrazione (a suo avviso contrario agli interessi del patrimonio sottoposto a sequestro), possa richiedere alla Cancelleria copia della autorizzazione concessa dal giudice.

Deve essere richiamato anche l'art. 51 bis CAM secondo il quale vanno iscritti nel Registro delle Imprese su istanza della Cancelleria del giudice tutti i provvedimenti giudiziari relativi ad imprese, società o quote delle stesse.

Nulla viene detto in ordine alla decisione che il giudice deve assumere.

Si possono verificare i seguenti casi:

- l'amministratore rappresenta motivi di urgenza, condivisi dal giudice che ratifica l'atto ritenuto utile ed urgente per l'amministrazione;
- l'amministratore produce un documento dal quale si evince l'autorizzazione data (magari scritta in calce alla richiesta) e quindi il reclamo va respinto;
- l'amministratore non è autorizzato, l'atto non presentava profili di urgenza né risulta utile alla gestione. In tal caso il giudice revoca l'amministratore per grave irregolarità e nomina un nuovo amministratore, autorizzandolo a revocare l'atto e/o a far valere il vizio dal quale è affetto per l'annullamento degli effetti frattanto prodotti.

Sono poi previste specifiche forme di impugnazione dei **provvedimenti adottati dal giudice**.

In particolare si ricordano:

- la impugnazione prevista avverso il provvedimento di formazione dello stato passivo all'esito della verifica dei crediti. Sul punto esiste un contrasto tra le Sezioni della Suprema Corte: in alcune pronunce si è ritenuto competente il medesimo gip (I Sezione Penale n. 4691/2020); in altre il Tribunale per il riesame (II Sezione Penale sentenza 7879/20) ed in altre ancora il giudice che procede nel merito (V Sezione Penale sentenza 411/2020).

L'orientamento più recente ritiene che trattandosi di una vera e propria impugnazione non possa essere decisa dal giudice che ha emesso il decreto.

Il GIP deve quindi rimettere gli atti al giudice competente sulla impugnazione.

In considerazione del contrasto esistente è auspicabile un intervento delle Sezioni Unite.

Frattanto laddove, seguendo il precedente orientamento giurisprudenziale (fondato sulla mancanza in sede penale della dicotomia tra giudice monocratico e giudice collegiale), il GIP abbia deciso e la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, trasmetta gli atti individuando il giudice competente, ovviamente ci si deve attenere alla decisione del caso di specie.

In relazione alle opposizioni che saranno presentate, sono sostenibili argomenti per ritenere la competenza del Tribunale in sede di riesame, trattandosi del giudice competente a decidere sulle vicende del sequestro dal momento della applicazione (valuta la istanza di riesame) e si pronuncia sulle istanze di revoca e modifica (e la questione sul rigetto o ammissione del credito tocca la consistenza del sequestro).

In attesa delle Sezioni Unite ed anche al fine di provocarne l'intervento, qualora non si condividano le argomentazioni sopra esposte, si potrebbe inviare al giudice di merito, ovvero al giudice che deve decidere sulla confisca (e quindi potrebbe essere assimilato "al Tribunale che ha applicato la misura", espressione usata dall'art. 59);

- la impugnazione del provvedimento di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario prevista dall'art. 42 ultimo comma (il CAM prevede la impugnazione dinanzi alla Corte di appello, ma i giudici del Tribunale ritengono la loro competenza);
- la impugnazione della ordinanza emessa all'esito delle contestazioni mosse dall'interessato in sede di approvazione del rendiconto (è previsto il ricorso in cassazione dal comma 5 art. 43).

La giurisprudenza ritiene ricorribile in Cassazione il provvedimento che respinge la richiesta di un assegno o del diritto di abitazione formulata dall'imputato, perché il legislatore richiama le norme dettate dalla legge fallimentare che quindi vanno applicate anche con riguardo al regime della impugnazione.

Non sono previste forme di impugnazione per i provvedimenti di autorizzazione del giudice.

La Suprema Corte, anche di recente, nel richiamare un orientamento consolidato ha ribadito che in tema di sequestro sono inoppugnabili i provvedimenti del giudice delegato alla procedura, mancando una espressa disposizione che preveda mezzi di impugnazione e non essendo applicabile in via analogica, per il principio di tassatività di cui all'articolo 568 c.p.p., il gravame previsto nella materia fallimentare, non richiamata quanto ai mezzi di impugnazione.

E' tuttavia consentita **l'opposizione allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione**, per evitare disparità di trattamento con la disciplina dettata dalla legge fallimentare che prevede la possibilità di reclamo per i provvedimenti emessi dall'omologo organo della procedura fallimentare e tenuto conto del principio generale per il quale contro provvedimenti sfavorevoli non altrimenti impugnabili è ammesso l'uso, nei limiti suoi propri, dell'incidente di esecuzione (Cass. V Sezione Penale sentenza 31.05.2018, n. 24663).

### **I compiti della Cancelleria del giudice**

La Cancelleria del giudice è tenuta a formare il fascicolo riguardante la gestione dei beni in sequestro.

Il fascicolo della gestione contiene solo gli atti relativi alla gestione dei beni e va tenuto distinto dal fascicolo della cognizione. Il medesimo non è ostensibile alle parti salvo i casi specificamente previsti dal Codice Antimafia.

In considerazione della complessità di taluni sequestri e dei tempi lunghi di gestione, è fondamentale che il fascicolo sia tenuto in maniera corretta.

Nello stesso bisogna inserire i seguenti atti:

- il dispositivo del decreto di sequestro (è importante verificare che nel dispositivo siano indicati in maniera specifica i beni oggetto del provvedimento);
- gli atti relativi alla esecuzione del provvedimento di sequestro;
- il decreto di nomina dell'amministratore giudiziario;
- le autocertificazioni depositate dall'amministratore giudiziario sull'assenza di cause di incompatibilità;
- la relazione preliminare che va redatta entro 30 giorni in caso di sequestro di azienda al fine di richiedere la provvisoria esecuzione o la sospensione dell'attività;
- la relazione ex art. 36 CAM da depositare entro il termine massimo di 120 giorni (considerata già la proroga);
- lo stralcio della relazione sulla stima dei beni, con avviso di deposito alle parti;
- gli atti relativi alla eventuale udienza per le contestazioni delle parti ed all'eventuale l'incarico peritale;

- la relazione ex art. 41 CAM da depositare entro il termine massimo di 180 giorni con il piano aziendale redatto dall'amministratore giudiziario e richiesta di autorizzazione alla nomina dell'attestatore;
- l'autorizzazione per la nomina dell'attestatore;
- la relazione dell'attestatore;
- lo stralcio relativo alla stima dei beni con allegato piano aziendale e relazione attestatore ed avvisi di deposito alle parti;
- gli atti relativi alla udienza per la decisione sulla prosecuzione dell'attività aziendale;
- il provvedimento con le direttive del giudice;
- le relazioni periodiche depositate dall'amministratore (che devono essere numerate);
- i provvedimenti del giudice sulle autorizzazioni eventualmente richieste;
- la richiesta di acconti ed i provvedimenti del giudice (questi ultimi devono essere inviati alla segreteria GIP per le doverose annotazioni);
- il dispositivo della sentenza di primo grado;
- gli atti relativi alla verifica dei crediti;
- il dispositivo della sentenza della Corte di appello e la trasmissione all'Agenzia Nazionale in caso di confisca per reati di criminalità organizzata;
- la decisione della Cassazione per i reati ordinari e la trasmissione, in caso di confisca definitiva, all'Ufficio del PM presso il giudice competente per la esecuzione;
- il provvedimento sulla liquidazione finale con avviso di deposito telematico all'amministratore e all'ANBSC (ove competente).

Si ricorda che:

- le relazioni dell'amministratore giudiziario non sono ostensibili alle parti se non nei termini indicati dal DPR 159/11. Gli stessi amministratori, seguendo le direttive del giudice, depositeranno uno stralcio delle relazioni con gli allegati ostensibili (per i quali è previsto l'avviso di deposito come sopra indicato);
- i provvedimenti del giudice non sono riservati e sono suscettibili in alcuni casi di impugnazione ed in altri di opposizione, tanto vero che nel caso di sequestro di aziende, ne è prevista la registrazione nel Registro delle Imprese (art. 51 bis). Ne consegue che tali provvedimenti possono essere esaminati dagli interessati e se ne può rilasciare copia;

L'adempimento di cui all'art. 51 bis (richiesta di iscrizione al Registro delle Imprese da formulare al Conservatore presso la Camera di commercio, in attesa di specifico regolamento) deve ritenersi limitato ai provvedimenti che incidono sulla vita dell'azienda (autorizzazioni riguardanti nomina nuovo amministratore sociale, messa in liquidazione, vendita, fitto, concessione in comodato).

Sempre con riguardo agli adempimenti richiesti:

- la Cancelleria del giudice deve inviare alla segreteria Presidenza GIP, via mail, tutti i provvedimenti di nomina e di liquidazione di acconti e compensi;
- la Segreteria della Presidenza GIP provvede alle comunicazioni per l'aggiornamento dell'Albo;
- periodicamente (su richiesta del giudice) la Cancelleria consulterà il SICP per verificare lo stato del procedimento penale e la eventuale adozione di provvedimenti di dissequestro o di confisca.

## INDICE delle LINEE GUIDA

<u>Ambito di applicazione</u>	fl. 1
La nomina dell'amministratore	fil. 2 - 4
La nomina di più amministratori	fl. 4
Il ruolo dell'amministratore giudiziario	fil. 4 - 6
I coadiutori	fil. 6 - 8
L'assistenza legale in particolare	fl. 8
<u>Criteri generali dell'amministrazione giudiziaria</u>	fil. 8 - 10
L'applicazione dell'art. 47 legge fall. in favore dell'indagato	fl. 10
La gestione dei beni immobili	fil. 11 - 13
La gestione dei beni mobili registrati (auto, natanti)	fil. 13 - 15
La gestione dei rapporti finanziari	fl. 15
La gestione delle aziende	fil. 16 - 19
La relazione prevista dall'art. 41 comma 1 CAM	fil. 19 - 20
La gestione indiretta	fl. 21
L'attestazione di fattibilità del programma	fil. 21 - 24
La udienza camerale prevista dall'art. 41 comma 1 sexies. Le direttive per la prosecuzione.	fil. 24 - 27
La messa in liquidazione dell'impresa.	fil. 27 - 30
I rapporti tra messa in liquidazione e fallimento	fil. 30 - 31
Gli strumenti per evitare la dichiarazione di fallimento	fl. 31
Gli effetti della dichiarazione di fallimento sulla procedura	fil. 31 - 32
La gestione delle quote societarie	fil. 33 - 34
<u>Il regime delle spese di gestione</u>	fl. 35
Le spese per i beni immobili	fil. 35 - 36
Le spese di gestione riguardanti le aziende	fil. 36 - 37
Le spese per compensi agli amministratori	fil. 37 - 39
La tutela dei creditori	fil. 40 - 41
La verifica dei crediti	fil. 41 - 45
<u>Il regime fiscale dei beni sequestrati</u>	fl. 46
<u>I rapporti con il procedimento in sede di prevenzione</u>	fl. 47

<u>La conclusione della gestione</u>	fl. 48
L'approvazione del rendiconto	fil. 49 - 51
La liquidazione del compenso finale ed il rimborso delle spese	fil. 51 - 53
<u>Responsabilità dell'amministratore giudiziario e revoca</u>	fl. 54
<u>La tutela riconosciuta agli interessati nel corso della gestione</u>	fil. 55 - 57
<u>I compiti della Cancelleria del giudice</u>	fil. 57 - 59

**segreteria@odcec.napoli.it**

---

**Da:** Presidenza <presidenza.tribunale.napoli@giustizia.it>  
**Inviato:** martedì 10 novembre 2020 15:53  
**A:** segreteria@odcec.napoli.it  
**Oggetto:** Rif. prot. 1027-I linee guida Gip amministrazione beni sequestrati  
**Allegati:** nota odcec.pdf; prot. n. 820 linee guida per la gestione dell'amministrazione di beni se....pdf

Si trasmette quanto indicato in oggetto.

Segreteria della Presidenza  
Ass. Giud. Dr.ssa Valentina Giliberti